

XXIII.

TORNATA DI LUNEDÌ 18 DICEMBRE 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. Il presidente annuncia che furono depositati in Segreteria i documenti relativi alle elezioni contestate dei collegi di Udine 2° e di Belluno. — Giuramento dei deputati Argenti, Benvenuto, Basetti G. L., Borelli, Lagasi, Biancheri e Martinotti. — Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Provvedimenti straordinari in seguito ai danni cagionati dalle piene dei fiumi e dei torrenti nell'autunno 1882. — Il deputato Bozzoni presenta la relazione sul disegno di legge per la leva marittima sui nati nel 1862. — È data lettura di una domanda d'interrogazione del deputato Massari e di una domanda di interpellanza del deputato Crispi al ministro degli affari esteri sulla politica internazionale del Governo del Re — Il ministro degli affari esteri si riserva di rispondere — Osservazioni dei deputati Crispi e Massari. — Discussione del disegno di legge per disposizioni concernenti il giuramento prescritto dall'articolo 49 dello Statuto — Discorsi dei deputati Del Zio, Mordini, Ceneri, Brunialti, Pais-Serra, Di Sambuy. — Giuramento del deputato Comin.

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane.

Capponi, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

2962. Boschetti Giovanni, direttore del dazio della città di Savigliano, rivolge alla Camera alcune considerazioni, intorno al disegno di legge per l'esenzione dal dazio consumo sulla minuta vendita dei generi venduti ai soci delle società cooperative.

Omaggi.

Presidente. Si dà lettura degli omaggi giunti alla Camera.

Capponi, segretario, legge:

Dal Ministero dei lavori pubblici — Relazione statistica sui telegrafi del regno d'Italia nell'anno 1881, copie 200;

Dal signor Araldi Antonio, generale, deputato al Parlamento — Gli ostacoli naturali e la fortificazione. Seconda edizione ampliata con applicazioni alle difese alpine ed a quelle di Roma, copie 2;

Dal comitato esecutivo dell'esposizione industriale italiana di Milano nel 1881 — Volume 1° delle relazioni della giuria di quell'esposizione nazionale, una copia;

Dal signor Broccoli Angelo, avvocato, deputato al Parlamento — Regolamento per la Cassa di risparmio nella Repubblica di San Marino, una copia; Statuto della Banca popolare di Solopaca, una copia; Maiuri, elogio di Fortunato Padula, una copia; Statuto del circolo Vairanense, una copia; Cirelli, Cenni sul Pergolese, una copia; Broccoli, i ruoli esecutivi nelle provincie meridionali; una copia;

Dal signor avv. Ettore Coppi, Firenze — Le Università Italiane nel Medio Evo, copie 2;

Dal signor Vincenzo Jacci da Foggia — Intorno al progetto di riforma della legge sulle opere pie, copie 10;

Dall'ispettore scolastico in Borgotaro — Programma didattico educativo della scuola obbligatoria, copie 5;

Dal signor G. Berruti, direttore del regio Museo industriale italiano — Bollettino n° 3 del mese di dicembre 1881 - Dello privative industriali del regno d'Italia, copie 3.

Congedo.

Presidente. L'onorevole Franzì chiede alla Camera un congedo di 8 giorni per motivi di famiglia.

(È concesso.)

Deliberasi di discutere giovedì le elezioni contestate dei collegi di Udine e Belluno.

Presidente. Avverto la Camera che sono state depositate in Segreteria le relazioni e i documenti tutti concernenti l'elezione contestata di due deputati del 1° collegio di Udine e di due deputati del collegio di Belluno.

Propongo che la discussione di queste elezioni si stabilisca per la tornata di giovedì prossimo.

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.
(È così stabilito.)

Giuramento dei deputati Argenti, Basetti Gian Lorenzo, Beneventano, Borelli, Biancheri, Lagasi e Martinotti.

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli Argenti, Basetti Gian Lorenzo, Beneventano, Borelli, Biancheri, Lagasi e Martinotti, li invito a giurare.
(Legge la formula)

Argenti, Basetti Gian Lorenzo, Beneventano, Borelli, Biancheri, Lagasi e Martinotti giurano.

Votazione a scrutinio segreto d'un disegno di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per provvedimenti straordinari in seguito ai danni cagionati dalle piene dei fiumi e dei torrenti nell'autunno 1882.**

Si procede alla chiama.

Ferrini, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.

(La votazione è chiusa.)

Si faccia la numerazione dei voti. (*Conversazioni*)

Prego gli onorevoli deputati di andare ai loro posti e di far silenzio.

Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge: **Provvedimenti straordinari in seguito ai danni cagionati dalle piene dei fiumi e dei torrenti nell'autunno del 1882:**

Presenti e votanti	268
Maggioranza	135
Voti favorevoli	257
Voti contrari	11

(La Camera approva.)

Presentazione della relazione sul disegno di legge per la leva marittima dei giovani nati nell'anno 1862.

Presidente. Invito l'onorevole Bozzoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Bozzoni, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la leva marittima dei giovani nati nell'anno 1862.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Annunzio della presentazione di una interpellanza del deputato Crispi e di una interrogazione del deputato Massari al ministro Mancini, sulla politica estera.

Presidente. Essendo presente l'onorevole ministro degli affari esteri, do lettura di due domande, una di interrogazione ed una di interpellanza, a lui rivolte.

La prima è dell'onorevole Massari:

“ Il sottoscritto chiede facoltà d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri:

1° Sulla politica praticata nella questione egiziana;

2° Sulla protezione dei nostri connazionali all'estero. „

La seconda è dell'onorevole Crispi:

“ Il sottoscritto chiede d'interpellare il signor ministro degli affari esteri sulla politica internazionale del Governo del Re. „

L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

Mancini, *ministro degli affari esteri*. La Camera comprenderà il mio legittimo desiderio che, prima dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sulla politica estera, i documenti diplomatici stati già presentati possano essere pubblicati e distribuiti a tutti i deputati. Io ritengo che ciò potrà essere fatto verso giovedì. Quando i deputati abbiano potuto prendere conoscenza del contenuto di quel grosso volume, io indicherò alla Camera, ponendomi ai suoi ordini, il giorno nel quale potrò rispondere a quest'interrogazione ed a quest'interpellanza, le quali io dichiaro di accettare. Però non posso tacere che la formula di interpellanza, adoperata dall'onorevole Crispi, mi apparisce così vaga e generica, che mi pone quasi nella impossibilità di dare delle risposte concrete, dappoichè non posso comprendere sopra quali atti, sopra quali negoziati della politica internazionale l'onorevole interpellante desidera precisamente di chiamare l'attenzione della Camera. A suo tempo, quindi, allorchè si determinerà il giorno in cui dovrò rispondere, chiederò alla sua cortesia qualche maggiore dilucidazione sull'oggetto sul quale intende di avere degli schiarimenti.

Presidente. L'onorevole Massari ha facoltà di parlare.

Massari. Io debbo dichiarare alla Camera che, quando presentai questa mia interrogazione, credei d'interpretare anche il desiderio dell'onorevole ministro degli esteri, il quale si trovava impedito per motivi di salute dall'intervenire alla Camera. Ora l'onorevole ministro dice che sarebbe meglio poter prender prima cognizione dei documenti contenuti nel Libro Verde, il quale presto sarà stampato: io mi appago di questa sua dichiarazione e aspetterò che il Libro Verde sia pubblicato.

Presidente. L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

Crispi. La mia interpellanza mira all'oggetto di accertare lo stato delle nostre relazioni internazionali; io desidero cioè di essere illuminato intorno ai rapporti internazionali dell'Italia. La mia interpellanza sembra al signor ministro espressa in termini troppo generali. In verità la politica internazionale è complessa; ma assicuro l'onorevole ministro degli affari esteri che, in questa vasta questione, per parte mia non vi è alcun sentimento di ostilità. Egli, del resto, conosce l'animo mio, e sa quindi, che se faccio un'interpellanza sopra un argomento di sì grave importanza, non lo faccio tanto per me, quanto per il paese, che sente il

bisogno di essere rischiarato sui fatti, che sono avvenuti in quest'anno.

Presidente. A me pare che, acconciandosi gli onorevoli Crispi e Massari a quanto è stato dichiarato dall'onorevole ministro degli affari esteri, potrà aspettarsi fin dopo la distribuzione del Libro Verde, per fissare il giorno dello svolgimento della interpellanza e della interrogazione.

(Così rimane stabilito.)

Discussione del disegno di legge per disposizioni concernenti il giuramento prescritto dall'articolo 49 dello Statuto.

Presidente. L'ordine del giorno reca: (*Segni di attenzione*) Discussione del disegno di legge per disposizioni concernenti il giuramento prescritto dall'articolo 49 dello Statuto.

Domando se il Governo accetti che la discussione si apra sul disegno di legge come è stato modificato dalla Commissione.

Depretis, *presidente del Consiglio*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge, come è stato modificato dalla Commissione.

Presidente. Sta bene. Se ne dia lettura.

Ferrini, *segretario, lo legge*. (Vedi Stampato numero 46-A.)

Presidente. Ha facoltà di parlare contro questo disegno di legge l'onorevole Del Zio.

Del Zio. Signori, il primo sentimento che ho provato nel leggere il disegno di legge, proposto dal Ministero, fu un sentimento di tristezza.

L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, come proponente, doveva certamente sapere le cagioni vere che hanno spinto uno dei nostri colleghi ad un contrasto sì straordinario, con le consuetudini parlamentari, ad una protesta sì eccezionale. Non un accenno, non un indizio sulle cagioni vere di questo fatto fu comunicato all'Assemblea nazionale. E che? L'opposizione repubblicana, la tradizione federale, le utopie che sorgono nella società moderna, l'ideale di una giustizia progressiva che innamora le moltitudini e le trasporta ad errori, a verità, a furori, sono fatti tanto straordinari alle tradizioni del regno? Interruppero mai la sua corsa trionfale da Torino a Firenze, da Firenze a Roma? Siamo forse innanzi ad un caso patologico? Una parte del corpo elettorale italiano è divenuta demente? Questo silenzio mi ha sorpreso, mi ha afflitto. Io non lo ritengo come un buon augurio per l'Assemblea novella, che pure aveva manifestato tante disposizioni benevoli al Ministero. Forse le moltitudini

diranno che la stella dell'onorevole Depretis si è eclissata, che il suo tramonto è cominciato... (*Mor-morio*)

Presidente. Li prego di far silenzio, onorevoli colleghi. Non cominciamo con delle impazienze ingiustificate. Prosegua, onorevole Del Zio.

Del Zio. Nè di minor rammarico mi è stata la lettura della relazione della nostra degnissima Commissione. Dopo di avere essa ricordato sull'argomento in questione i precedenti della Camera, e fatto notare le divergenze di opinione e le controversie e le antinomie, fece sue quelle ragioni soltanto che convenivano al proprio modo di considerare la questione. Ha ricordato con meritata lode gli illustri nomi dei Pessina, dei Pescatore, dei Villa, del degnissimo qui presente Mancini, ma non ha ugualmente con imparzialità ricordato gli argomenti coi quali si era risposto da oratori altrettanto distinti come Filippo De Boni, come Giorgio Asproni, come Regnoli, come l'immortale Rattazzi. Sicchè questa parte della relazione non attesta la sua equanimità. Così i deputati che in questi giorni furono si può dire occupati continuamente da studi, da leggi e da proposte diverse nell'aula e negli uffici non hanno potuto apparecchiarsi a questa discussione nel modo che era necessario.

Non ostante ciò, onorevoli colleghi, costretto dalla ristrettezza del tempo ad esser breve, farò appello alla vostra cortesia perchè mi prestate attenzione, e, per quanto sarà concesso al mio ingegno, procurerò di ridurre la questione ai suoi veri punti centrali, perchè in questo modo possa essere meglio chiarita e dominata. Il ministro proponente ha fondato la sua conclusione su tre cause: egli ha ricordato che il diritto nazionale italiano è creazione della storia civile dei popoli moderni, delle tradizioni più splendide della politica italiana; dei plebisciti; ha ricordato come in forza di questo diritto, esista un vincolo fra la dinastia nazionale, il popolo e la sua rappresentanza; e come, questo vincolo, animato dalla legge fondamentale, possa rivestire carattere di indissolubilità, di perpetuità, di irrevocabilità, per l'ordinamento e sviluppo del progresso della patria nostra. Ricordò infine come in questa Costituzione uno dei poteri, il potere legislativo, avendo in forza dell'articolo 3 dello Statuto la facoltà di esplicitarsi collettivamente col Re, col Senato e con la Camera dei deputati, l'attuazione di questo diritto sia governata da procedura prestabilita. Ora una delle condizioni per l'esercizio della facoltà di far leggi essendo il giuramento, il ministro ne ha dedotto che, giudicandosi la procedura, fin qui mantenuta, eventualmente incerta, fosse necessario, per eli-

minare inconvenienti, mutarla e fissarla con una legge. Questa è la base, lo scheletro della proposta ministeriale.

Io la esaminerò brevemente, domandando se la illazione che l'onorevole ministro ha dedotta e che la Commissione ha esplicitata, sia una illazione rigorosamente vera; se sia giusta, cioè efficace, se sia opportuna; e l'analisi di queste tre cose porterà la risoluzione della controversia.

Il diritto nazionale dice il ministro, è sorto dalla storia, dalle tradizioni, dai plebisciti; ciò che importa dunque di considerare non sono le battaglie, gli avvenimenti, ma i principii, le leggi, le tradizioni sancite dalla intelligenza e volontà dei popoli moderni e formanti ciò che dicesi Costituzione. Mi permetta la Camera ch'io ne ricordi i momenti più celebri.

Quando i padri nostri, nella rivoluzione della Rinascenza, guadagnarono in legge alcune guarentigie, alcuni diritti, questi diritti a che cosa si riducevano? A quattro grandi conquiste della ragione: nè più, nè meno.

Alle libertà religiose, alla libertà comunale, alle centralizzazioni dei grandi Consigli, alle libertà della signoria. In fine al desiderio della libertà nazionale, conformemente all'unità di diritto di territorio, di linguaggio, di civiltà.

Ho detto al desiderio, e con ragione.

Gli italiani nostri padri, in fatti, che avevano conquistate le prime quattro vittorie, quando vollero venire alla creazione di un diritto unico, s'imbatterono in difficoltà straordinarie, derivanti da un'unica causa: dalla costituzione politica e religiosa che il medio-evo aveva dato all'Italia e all'intera Europa. Non ostante il pensiero e l'apostolato di Machiavelli, non ostante la religiosa propaganda di Savonarola, la lega del Risorgimento fu vinta, quella lega che pur voleva trasformarsi nell'unità. E chi furono quelli che col sangue loro, colla loro fede vollero difendere quel nuovo pensiero e lo difesero, benchè tragicamente, in ogni parte d'Italia? Furono i repubblicani, furono i federali. Essi col loro martirio stabilirono questo principio: che per la felicità di un popolo non basta avere le franchigie che si riferiscono alla libertà di coscienza, alla libertà comunale, alle centralizzazioni delle regioni, ma occorre l'unità di Stato, l'unità di sovranità. Però non poterono conquistarla, ed il martirio loro si manifestò in un unico testamento, quello di Filippo Strozzi che moriva scrivendo:

Exoriare aliquis nostris: ex ossibus ultor.

Questa fede è il primo titolo della storia giuri-

dica del popolo italiano; ma quale fu, o signori, il secondo? Ciò che non potè avvenire nella penisola, fu fatto dalle rivoluzioni d'Europa, cioè dalla riforma protestante, dai rivolgimenti inglesi, dai moti analoghi avvenuti nella Francia degli Ugonotti e poi di Luigi XIV.

A questo triplice spettacolo l'illustre Casa di Savoia, accampata sulle Alpi, guardiana delle speranze d'Italia, riconobbe che condizioni dell'attuamento del nuovo diritto erano: armi proprie, unità di poteri nel capo dello Stato, educazione nazionale, diplomazia intelligente e magnanima.

Essa comprese il senso dei nuovi tempi, seppe intendere il linguaggio delle aspettative nazionali, e si preparò gradatamente a' suoi futuri destini.

Ma sotto queste forme, qual'era il progresso del giure pubblico? La nazione inglese esplicando la *Magna Charta*, perfezionando la divisione dei poteri, accordò al capo dello Stato anche il potere spirituale. Però allontanandosi dalla vera tradizione sociale, fece ciò con metodo improprio, cioè col mezzo di uno scisma.

Questo è il secondo insegnamento che viene dalla storia del diritto comparato moderno. E quale, o signori, fu il terzo? La scoperta inglese, per cui un popolo ha la facoltà (distinguendo i tre poteri e unificandoli nella propria essenza) di abbattere le vecchie idee per mezzo dell'alternazione dei partiti nel Parlamento, doveva essere generalizzata e trasportata sul continente.

Questa traduzione, divulgazione e fusione del sistema inglese con tutti gli elementi di diritto già dati dalla Rinascenza, si compì per l'intervento della rivoluzione francese in Italia. Ma questo intervento, mentre portava fra noi la propaganda di Francia, aveva l'aspetto e la realtà della conquista e dell'invasione. Quale fu il partito il quale sapesse distinguere queste due cose, e poi fare incontro a ciò che si preparava dalla dinastia di Savoia? Fu il partito federale, fu il partito repubblicano. Esso rinnovò la lotta in tutte le principali città della penisola, e con un nuovo martirologio italiano, assai più vero, assai più vasto, assai più terribile dell'antico, restituì i principî della Rinascenza alla nuova Italia, li coronò col giure unitario.

Ecco tutto, o signori! Non le battaglie dunque, non gli avvenimenti esterni, fenomenali della storia debbono troppo preoccuparci: sono i titoli di diritto, che hanno costituito in Italia, in Roma, quella meraviglia giuridica, che dicesi " sistema costituzionale „ ossia l'istituzione politica dell'intelligenza; è la distinzione dei poteri, è, lo ripeto, a facoltà di abbattere le vecchie idee onde svol-

gere una giustizia progressiva per la redenzione del popolo, quanto deve farci riflettere, per meglio intendere il presente e il prossimo avvenire della nazione. E basta leggere le dotte prolusioni del Canestrini alle Filippiche del Tassoni, le storie moderne comparate del Sismondi, del Giannone, del Colletta, ed i libri del Foscolo e del Romagnosi per trovarvi indicati tutti gli elementi del problema, e vedere come fu sciolto. Queste rimembranze erano esse necessarie per intendere l'alto significato dei tre articoli dello Statuto che ora costituiscono l'oggetto della nostra discussione? Sì che lo sono! Imperocchè se vi hanno identità fra il sistema inglese ed il sistema italiano, vi hanno pure grandi differenze, e queste stabiliscono in qual senso noi dobbiamo considerare come equivalenti le condizioni della rappresentanza inglese con quelle della italiana, in quali il nostro Parlamento è superiore all'altro.

Ho detto che il sovrano inglese raccoglie anche il potere spirituale, ed ho soggiunto che la dinastia di Savoia comprendeva a quali difficoltà avrebbe dato origine questa condizione giuridica, se, trasportata in Italia, fosse arrivata sulle sponde del Tevere senza deduzione normale, e centralizzata a Roma, dove ogni sistema giuridico si imbatte col domma cosmopolita! Ad ogni modo è certo che nella Costituzione inglese vi sono limiti astratti, inorganici, inquantochè l'unità dei poteri dello Stato costituisce un punto assolutamente indecomponibile e la misura del progresso limita la istituzione politica. Ma l'intelligenza in Italia deve porsi in contatto con la religione universale, colle sue aspettative, nè mai allontanarsi dalla solidarietà dei popoli europei. Sotto questo aspetto la differenza dei due sistemi è grande; e solo il nostro ha la potenzialità di svolgere, in determinati tempi e modi, la costituzione politica della nazione con progresso illimitato.

Che cosa dicono, a riguardo del giuramento, i due articoli 22 e 49 del nostro Statuto, messi in relazione coll'articolo 3? Dicono questo: che il Re, nel salire al trono, in presenza di Dio e della nazione giura, e giura di restar fedele alla Costituzione determinata, di rendere giustizia al popolo, e di fare tutto ciò che possa essergli proficuo e buono. Ma questo giuramento del sovrano in forza di quale precedente storico viene? Viene in forza dello Statuto del 4 marzo 1848. E quale è la formula colla quale il sovrano largitore annunciò la Costituzione data al popolo subalpino? È una formula che non risponde al diritto moderno su cui l'onorevole ministro proponente ha pur basato la sua proposta di legge. Imperocchè

la intestazione dello Statuto è questa: " CARLO ALBERTO per grazia di Dio RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME. „ Per grazia di Dio! La condizione dunque, sotto la quale il giuramento è prestato, è la condizione tradizionale del diritto di conquista, è la condizione tradizionale del solo diritto divino. Se la formula avesse potuto essere determinata secondo la condizione della scienza moderna del diritto, allora essa sarebbe stata più propriamente così concepita: " In presenza di Dio e della Nazione giuro di essere fedele alla sovranità nazionale, di cui sono la personificazione vivente per grazia di Dio e per volontà della Nazione e per mio diritto. „ (*Commenti*) E che questa sarebbe la formula vera è definito dal diritto pubblico del regno, in quanto ora che tutti gli atti della nazione non portano la formula del Re capo dello Stato per grazia di Dio, ma portano la formula del Re capo dello Stato per la grazia di Dio o per la volontà della Nazione. La volontà della nazione, signori, non è forse mossa dall'intelligenza della nazione? E l'intelligenza della nazione non è mossa da una legge, causa d'ordine universale? Non è in rapporto progressivo colla verità e colla trasformazione ordinata delle istituzioni? (*Benissimo! a sinistra*) Ciò non potrebbe farsi in Inghilterra senza una rivoluzione, e contro la Regina, contro la chiesa stabilita. In Italia può farsi normalmente, organicamente, e pel continuo trionfo della vera religione, della vera scienza e della vera libertà.

Chi dunque in Italia emettesse l'istanza di riforme statutarie, e ciò facesse nei retti tempi e modi, resta fedele al diritto nazionale. Chi ciò domanda non offende l'ordine pubblico, non oltraggia la legge, non diviene ribelle al sovrano. Potrà domandar cosa, per la quale i tempi non sono maturi, cosa che non può essere risolta da un solo ramo del Parlamento, ma non potrà offendere la maestà della legge, non ingiuriare l'Assemblea, non dire cosa che si possa giudicare scandalosa. (*Benissimo! da alcuni banchi di sinistra*)

Una contraddizione esiste invece pur troppo tra la formula del giuramento reale e il diritto pubblico del regno; contraddizione che una volta svelata, crea imbarazzi alla pacifica trasformazione dell'ordine legislativo e sociale della nazione. Essa non legittima nessun sentimento di protesta, ma spiega come si accendono alcune passioni, e divengono riforme bramate. Ad ogni modo una grande Assemblea non può scendere, nelle intenzioni, all'infinito, non può giudicare gli atti politici dei suoi membri con apprezzamenti partigiani, né secondo la variabilità infinita delle passioni politi-

che. Non può far altro che restare, in massa, fedele alla legge, all'onore, e da un punto di vista elevato giudicare i segni de' tempi.

Io quindi, per queste ragioni e per molte altre, che sarebbe assai lungo e difficile esporre, non ritengo che la conclusione, nella quale è venuto il ministro proponente il disegno di legge che ci sta dinanzi, sia rigorosamente vera.

Se la divisione dei poteri accorda prerogative al sovrano; se accorda prerogative al Senato, ne accorda pure alla Camera. È dovere del deputato, una volta che ha ricevuto il mandato, non già di voler esercitare il suo diritto in contraddizione alle sue condizioni, ma, se vi siano circostanze eccezionali nella sua patria, imperiose alla sua coscienza, di restare nella libertà e di francamente esternarla. Nè vale il dire che vi è una contraddizione nel fatto; imperocchè questo deputato comincia ad usarsi del diritto mentre dichiara di non volerne accettare le conclusioni.

Questa è una contraddizione evidentissima; ma non vi ha altra via per risolverla, eccetto che il rivelarla in pubblico. È naturale che, per renderla accettabile, chi la estrinseca si trovi in una condizione anormale.

Io, quindi, concludo, dicendo che la prima illazione, dedotta dagli articoli dello Statuto, non è del tutto vera, nè interamente corrispondente allo spirito del sistema costituzionale trasportato in Italia.

Ma sarebbe forse giusta, efficace la conclusione alla quale è venuto il Governo? Io non lo credo.

Anche concedendo che chi si ricusa di esercitare il mandato con le condizioni prescritte, faccia un fatto anormale e che sia passibile di una sanzione, quali sono le massime che dovrebbero governarla? Non possono non essere che quelle della consuetudine universale: e quindi non è la interpretazione restrittiva, draconiana, esagerata che dovrebbe prevalere; non bisogna compromettere in legge, *a priori*, la libertà; essere troppo severi con latitudini, che la tradizione del mandato, e la legge consentono. Ora la proposta del Governo muta. A qual partito si è appigliato? Al più ristretto, o al meno liberale: a quello che dovrebbe essere il meno gradito al Parlamento?

Resta a domandare se per avventura la conclusione, proposta dal Governo, sia opportuna. L'opportunità di questo provvedimento legislativo dovrebbe essere messa in correlazione della storia della Sinistra, con le conclusioni delle passate Legislature, col programma del presente Gabinetto. Forse si troverebbe che ci sono ragioni per infirmarla.

Chi ha mai detto che la vittoria della Sinistra, avvenuto il primo quinquennio de'suoi lavori, risolti i suoi primi problemi legislativi, debba arrestarsi?

Già nella *Sala Rossa* di questo palazzo, allorché si discuteva dell'indirizzo che doveva prendere il partito, io non mancai con la stessa franchezza, con la quale oggi parlo, di dire che un'eredità di lavoro è buona a conservarsi, a consolidare, ma l'importante è sempre di progredire, di estendere, di esplicitare i principî del programma vittorioso. Ora, se v'è una disposizione a conservare le riforme già attuate, sia lecito egualmente a coloro, i quali hanno dato la loro vita, le loro sostanze, e sostenuto tanti sacrifici per renderle efficaci, sia lecito, dico, anche ad essi caldeggiare ogni ideale giuridico, che si possa ulteriormente esplicitare e nelle norme, e dai poteri, che il patto nazionale ha fissato.

I lavori delle passate Legislature, come finirono, o signori? Siamo noi interamente contenti che alcune istituzioni suppletive non siano state coordinate al nostro sistema parlamentare? Siamo noi interamente convinti che inchieste, comitati per un maggior decentramento, non siano necessari per svolgere sempre più i principî che ci hanno dato la vittoria, per renderli sempre più utili al paese?

Lo stesso Governo durante il tempo delle ferie non ha inaugurato a Torino un congresso di diritto internazionale per la pace progrediente fra le nazioni, per un maggiore sviluppo dell'agricoltura e dei commerci? Ora come ciò può ottenersi?

Come potete voi realizzare questo ideale di riforme sociali che avete promesso, se cominciate coll'atterrire la libertà, col supporre che ogni reclamo portato qua dentro, anche quando la forma non sia interamente corretta, debba obbligarsi a divenire ritardatari, inaugurando una politica se non di reazione, per lo meno di resistenza?

Io quindi termino dicendo che credo le conclusioni alle quali è venuto il Governo, e che sono state anche ampliate dalla Giunta, non abbiano fondamento di verità. Esse inoltre, non sono giuste e molto meno opportune.

Questa è la mia schietta e sincera opinione. Aspetterò le risposte del Ministero, e sarò felice di vedermi illuminato dal senno dei miei colleghi. Quando poi le mie argomentazioni non fossero fondate, sono disposto a modificare i miei convincimenti e ad uniformarmi alle risoluzioni del partito al quale mi onoro di appartenere.

(Approvazioni — Bravo! Bene! a sinistra.)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mordini.

Mordini. (*Segni di attenzione*) Signori, io mi propongo di essere brevissimo per ragioni, non fosse altro, di convenienza verso i molti onorevoli colleghi miei, i quali si sono iscritti per parlare sul disegno di legge oggi in discussione. La mia brevità non riuscirà discara neanche alla Camera, per la quale, oggi soprattutto, il tempo è divenuto tanto prezioso.

Io non intendo di addentrarmi in disquisizioni astratte sopra il giuramento. Nessuno su questa materia avrebbe potuto parlare meglio del dotto amico mio personale, l'onorevole deputato Del Zio; ma io osservo, che oggi non si tratta già *de statuto condendo*, ma si tratta *de statuto observando*.

Detto ciò, mi permetto di rammentare che, come accade in altri paesi liberi e civili quanto altri mai, anche in Italia, il giuramento è legge vigente, è una disposizione dello Statuto e fa parte del nostro diritto pubblico costituzionale. Ma, se il giuramento è legge in Italia, se è una forma politica, in forza della quale il deputato accetta e riconosce l'ordine politico costituito, partecipando per corrispettivo alla potestà legislativa, e rimanendo investito di prerogative speciali, le quali costituiscono per esso una posizione privilegiata, s'intende bene che di questa posizione privilegiata esso non deve farne uso se non per osservare le leggi e lo Statuto, e mai dirigere l'opera sua contro di esso. Infine, il giuramento è da considerarsi come un grande atto di lealtà.

Ma allora donde la necessità di una legge sul giuramento? Quale è il significato del disegno di legge che ci è stato presentato dal Ministero? Donde viene il concetto di governo che lo ha ispirato? Ove mira questo concetto?

E a questo punto, se la Camera vuole essermi benigna della sua attenzione, io credo che non sarebbe un fuori d'opera indagare quali, secondo me, siano le origini di questo disegno di legge.

A voi tutti, onorevoli colleghi, è noto come durante il periodo elettorale, e anche immediatamente dopo, si manifestasse più viva l'agitazione in taluni partiti *extra-legali*. Dico più viva, non pericolosa, perchè i seguaci loro sono pochi e sono sopraffatti dall'immensa maggioranza del paese, la quale è, e vuole rimanere tenacemente dinastica e costituzionale. (*Mormorio a sinistra*)

Ma, malgrado ciò, questi partiti *extra-legali* non si ristanno, ma tutti i loro tentativi sono rivolti a spogliare lo Stato delle sue prerogative, delle sue difese, e tra queste difese io credo che sia anche il giuramento politico. Si dice che è un arnese

vieto, stravecchio, inutile affatto, ma nel tempo stesso mi par di vedere che sia considerato come non inutile e non inefficace affatto, come un ritegno e come un freno, fu dunque per essi necessità di abatterlo.

Ma noi, al contrario, siamo richiamati dall'altro dovere; noi dobbiamo al tempo istesso tener testa a coloro i quali hanno per ideale il ritorno ad un passato impossibile, e tener testa a coloro i quali agognano di vedere un giorno spezzato quel patto di concordia fra Re e popolo, che diede l'unità all'Italia, sciogliendo così il voto dei nostri più alti intelletti e soddisfacendo il sacro debito che ci fu lasciato in eredità da quelli che il mio amico Del Zio chiamava i nostri innumerevoli martiri. (*Benissimo!*)

Questa, dunque, è la necessità in cui noi ci troviamo.

E quindi, tra le altre difese che c'incombono, c'è anche quella del giuramento politico. Ma vediamo ora qual'è l'intima struttura del disegno di legge che ci sta dinanzi e la sua connessione con la legge fondamentale dello Stato.

L'articolo 22 dello Statuto dice:

« Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente lo Statuto. »

La formula che legge il Re è stata ricordata dall'onorevole Del Zio.

Il Re giura in presenza della nazione.

L'articolo 49 poi dello Statuto dispone che i senatori e i deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestino il giuramento d'essere fedeli al Re e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato. Ora adunque è chiara ed evidente la correlazione che passa tra l'articolo 22 e l'articolo 49; come si è espresso già il progetto ministeriale, e quindi la relazione della nostra Giunta: è il vincolo che unisce dirimpetto alla nazione Re e Rappresentanza nazionale. C'è solidarietà, c'è corresponsabilità. Come s'impegna il Re, così s'impegnano i deputati.

Nè l'uno può mancare agli altri, nè gli altri possono mancare a lui.

Varie obiezioni e varie censure sono state fatte a questo disegno di legge, il quale, come vi ho accennato, è stato per così dire la risposta del Governo alle agitazioni che abbiamo veduto farsi durante il periodo elettorale, ed anche ad un malaugurato incidente di cui siamo stati testimoni in questa stessa nostra Camera. Io non voglio ricordarlo, perchè è a tutti presente; ma mi preme dire che, se la Camera ricevè una triste impres-

sione da quell'incidente, il paese condivise la stessa impressione nella sua immensa maggioranza, e spiegò manifestamente la sua riprovazione per quell'atto di ribellione allo Statuto, per quella offesa fatta alla maestà del Parlamento. (*Bene!*)

Una delle censure che si muovono al presente disegno di legge è la seguente: ma, postochè abbiamo gli articoli 22 e 49 dello Statuto, perchè fare una legge? La Camera che giudica sovraneamente dei membri suoi, nel caso che un deputato si rifiuti di giurare, può dichiararlo decaduto senz'altro. Non c'è dunque bisogno di una legge speciale.

Questa tesi è già stata sostenuta, e validamente sostenuta in altri tempi; ed abbiamo il memorabile esempio del 1867, a tutti noto, del giuramento del conte Crotti di Castigliole fatto sotto riserva; ma è vero pur anche che, se la decisione presa allora fu rivestita dalla grande autorità dei nomi di Mancini, di Villa, di Tocchio, di Pescatore, la cosa non passò incontrastata, evidentemente trattandosi di una materia controversa.

Ed il Ministero perciò ha creduto che si dovesse porvi fine una volta onde non fosse più possibile il rinnovellamento di simile questione, e che fosse quindi mestieri la presentazione di una legge, la quale governasse la delicata materia del giuramento in termini generali ed assoluti; ed io credo che il Ministero abbia benissimo fatto, e credo che laddove si possa avere una disposizione generale, ciò sia meglio che di provvedere caso per caso tanto più che forse, disgraziatamente per l'Italia, il diritto consuetudinario pare che non sia pianta che possa allignare fra noi. Ma un altro vantaggio io trovo nel disegno di legge, ed è quello che, trattandosi appunto di una questione così delicata e così spinosa come quella del giuramento, la quale degenera sempre in questione di persone, la legge sottrae alla mutabile volontà delle maggioranze la questione medesima. E voi sapete, o signori, meglio di me che, come sono esiziali in un regime parlamentare i colpi delle maggioranze, sono esiziali altresì quelli delle minoranze; però questi sono rarissimi, e qualora si riscontrasse la storia, forse se ne troverebbe qualche caso nella storia parlamentare inglese, ma in generale si tratta sempre di colpi di maggioranze.

Or dunque, io ritengo che la obiezione che si muove al disegno di legge, da questo punto di vista, sia un'obiezione insussistente.

Un'altra obiezione, e molto più grave, è questa. Si dice: Il mandato di deputato può esistere senza l'esercizio delle sue funzioni. Io non concepisco come l'esercizio del mandato possa essere indipen-

dente dal mandato stesso; non concepisco come il mandato venendo dall'articolo 40, possa farsi di meno dell'articolo 49, che si riferisce all'esercizio delle funzioni.

L'articolo 40 dispone così: "Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuti i 30 anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge. Se questo articolo 40 potesse stare indipendentemente dall'articolo 49 sarebbe un'astrazione; ed in politica non s'intende che cosa sia un'astrazione. Se al contrario, l'articolo 49 dovesse stare da sé, sarebbe lo stesso che pretendere che un grave stesse sopra di sé, senza alcun punto d'appoggio. Dunque nè l'articolo 49 può stare senza l'articolo 40, nè l'articolo 40 senza l'articolo 49.

E poi, signori, come è possibile immaginare che ci possa essere un deputato, mandato alla Camera dalla nazione, il quale non eserciti dentro la Camera stessa le sue funzioni, ma che nonostante rimanga investito di tutte le prerogative che derivano dall'esercizio delle funzioni sue; che conservi una posizione privilegiata, tanto privilegiata, da farsi appello agli articoli 45 e 46 dello Statuto?

Difatti l'articolo 45 dice: "Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio, in materia criminale, senza il previo consenso della Camera. "

E l'articolo 46 aggiunge "Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la Sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti o susseguenti alla medesima. "

Cosicchè, se fosse ammesso che il mandato legislativo può esistere senza l'esercizio delle funzioni correlative, verreste a quell'assurdo che fu segnalato dall'onorevole Mancini nel 1867, cioè a dire creereste una categoria speciale di deputati, quella cioè dei deputati in disponibilità, dei deputati *in partibus* che potrebbero da una parte godere vantaggi e privilegi e dall'altra non avere nessun onere di fronte alla nazione.

E questa è un'assoluta impossibilità contro la quale protesta il buon senso, la logica; e quindi non si può ammettere che si disgiunga l'articolo 40 dall'articolo 49 dello Statuto, ma deve ritenersi tutti e due compongano una cosa sola, cioè a dire che il deputato, se vuol godere delle franchigie che sono inerenti alla sua qualità, deve obbligarsi all'esercizio delle sue funzioni e che il rifiuto all'esercizio delle sue funzioni lo espone non sola-

mente a non potere esercitare le funzioni stesse, ma lo espone altresì alla sanzione dell'articolo 44, il quale dice così:

"Art. 44. Se un deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione. "

Dunque lasciamole pure da parte queste teorie, le quali, tra le altre assurdità, consacrerrebbero anche quella della contemporaneità dell'essere e non essere nello stesso individuo, del sì e del no in un solo momento. Però, si dice ancora: così disponendo, si diminuisce il diritto popolare delle elezioni; si viene a vulnerare la sovranità nazionale. Ma, signori, io la sovranità nazionale l'ho vista esplicarsi nel 1860 coi plebisciti. Essa coi plebisciti ha accettato e confermato lo Statuto, essa coi plebisciti ha consacrato giuridicamente quei vincoli morali che già esistevano fra Re e popolo. Ora se la nazione ha accettato lo Statuto, chiaro è che essa deve osservare lo Statuto, chiaro è che dalla nazione nulla può venire che sia contrario allo Statuto medesimo. Quindi è che il deputato, anche che sia eletto, se lo volete contemplare come rappresentante della nazione, non potrà fare quel che la nazione stessa non può fare; non potrà farsi lecito di non osservare lo Statuto quando la nazione ha imposto a se stessa l'obbligo di osservare lo Statuto.

Ora ciò che non può fare la nazione non lo possono fare neanche nei collegi elettorali le maggioranze e molto meno le minoranze. Quindi è che non si può permettere che il deputato venga per dichiarare che rifiuta di prestare il giuramento richiesto dallo Statuto. Dal momento che un deputato si presenta a un comizio elettorale, come si deve ritenere che da parte degli elettori si vuole che esso osservi in tutto e per tutto lo Statuto, poichè lo Statuto è la legge che ha dato a se stessa la nazione, così si deve intendere che il deputato, quando entra nella Camera mandato dagli elettori, deve giurare di osservare questa legge fondamentale; e, se non giura, deve esser pronto a sentirsi dichiarare che è decaduto dal suo mandato.

Si è detto ancora che questa è una proposta di legge liberticida, è una legge di reazione. Ma, in grazia, dov'è, o signori, la reazione? Dov'è l'offesa alla libertà? Solo perchè questa legge viene a confermare lo Statuto, solo per questo si dovrà dire essere questa una legge liberticida? Solo per questo si dovrà dire che è una legge di reazione? Si deve dire al contrario che è una legge la quale avvalora le nostre istituzioni liberali; si deve dire

che è una legge la quale pone il suggello a queste nostre istituzioni.

Signori, le brevi parole che io mi era proposto di dire le ho finite. Chiudendo, io mi rivolgo specialmente all'onorevole presidente del Consiglio e dico che voterò il disegno di legge per il suo alto significato morale e politico; lo voterò perchè riafferma solennemente il vincolo della rappresentanza nazionale verso la Corona; perchè rivendica la maestà del Parlamento; perchè sottrae la delicatissima questione del giuramento alla mutabile volontà delle maggioranze; perchè risponde alla necessità della situazione politica presente o dà nuova sicurezza al paese, che l'onorevole presidente del Consiglio sta fermo più che mai al programma di Stradolla... (*Rumori a sinistra*)

Presidente. Prego di far silenzio!

Mordini... e che avversari suoi sono e saranno tutti gli avversari delle istituzioni vigenti, e quelli che non le accettano *senza sottintesi e senza riserve!* (Bene! Bravo! *al centro e a destra — Rumori a sinistra*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ceneri; prego di far silenzio!

Ceneri. (*Segni di attenzione*) Non intratterrò la Camera con lungo discorso. Dirò breve, e chiedendo indulgenza agli onorevoli colleghi, le ragioni, che mi inducono a votare contro il disegno di legge, che ci è stato presentato.

Già la stessa sua presentazione da parte del Ministero mi ha recato (convien pure che il dica) la più dolorosa sorpresa! Ve ne dico subito le ragioni, onorevoli colleghi. Ci troviamo di fronte ai più gravi problemi legislativi, la cui soluzione è stata da tanto tempo promessa! Ci troviamo in presenza di urgenti questioni di politica interna ed estera, che reclamano i nostri studi, le nostre deliberazioni. La questione sociale batte alle nostre porte (*Commenti al centro*), e vuole essere risolta con serie ed efficaci provvidenze, che conducano al morale e materiale miglioramento delle classi che lavorano e soffrono.

Il paese, o signori, ci ha qua mandati per quest'arduo, per quest'incalzante compito. La stessa parola del Re, che ancora risuona in quest'Aula, c'invitava a dirigere le nostre assidue cure a questi obbiettivi. Ebbene, onorevoli colleghi, omai il primo periodo delle nostre adunanze si compie, l'anno volge al suo termine, e non abbiamo nemmeno incominciata la discussione dei bilanci: sicchè ci troviamo costretti di ricorrere allo scorretto sistema dell'esercizio provvisorio. (Benissimo! *a sinistra — Movimento al centro*)

Ed il Ministero, o signori, in questa condizione di cose, ritarda, colla presentazione del suo disegno di legge, i nostri lavori, ci allontana dagli obbiettivi del nostro mandato, promuove fra noi, e probabilmente nel paese, un'agitazione... (*Commenti a destra e al centro*)

Presidente. Prego di far silenzio.

Ceneri. ... che la stessa parte radicale della Camera, alla quale mi onoro di appartenere, si sarebbe ben guardata dal sollevare. (Bene! Bravo! *a sinistra*)

Ben so quello che mi si risponde: si dice che il rifiuto di giuramento da parte di un onorevole deputato ha messo il Ministero nella necessità di regolarne per legge gli effetti a tutela delle istituzioni. Non so persuadermene, o signori. Gli effetti del rifiuto di giuramento per parte di un deputato, sono regolati dalla legge organica fondamentale; nè la tutela delle istituzioni, per quanto mi pare, ha bisogno dell'aiuto di una legge suppletiva. Se fosse diverso, chi mi sa dire perchè non si senti questo bisogno di una legge suppletiva nel caso tante volte ricordato del conte Crotti? O forse il Ministero non era anche allora fedele ed oculato custode delle istituzioni? (Bene! *a sinistra*) O forse le istituzioni, dopo quel fatto, non hanno vissuto altri quindici anni, e non vivono ancora? Francamente: è serio il credere che le istituzioni, che la loro tutela abbiano bisogno del sussidio di questo disegno di legge? Si cessi, adunque, di parlare di una supposta necessità che, per me, ha tutto il carattere, tutto il sembiante di una creazione artificiale. (Bravo! *a sinistra*) Anzi, se la opportunità è tra le prime qualità di una buona legge, bisognerà ben dire che questa legge che ci vien presentata, bisogna respingerla, perchè reca la impronta di legge supremamente inopportuna.

Ma, o signori, altri e ben più gravi sono i vizi intrinseci di questo disegno di legge. Vedetelo in fatti. Il principio informatore di questo disegno di legge, tuttochè si nasconda sotto le apparenze di legge esplicativa dello Statuto, è un principio di reazione; la legge è retriva. A persuadercene basta il confronto tra lo stato presente del nostro diritto positivo e quello che il disegno di legge verrebbe a creare.

Oggi un deputato che rifiuti di prestar giuramento non è ammesso all'esercizio delle sue funzioni; così l'articolo 49 dello Statuto. Cessa egli per questo di essere l'eletto del popolo? Si cancella, si annulla, per questo solo, il mandato? Per me il quesito è risoluto dalla chiara parola dell'articolo 49, e dai principj regolatori del man-

dato. Quello vi accenna soltanto a non ammissione all'esercizio delle funzioni: questi vi dicono che colui solo che diede il mandato, può revocarlo. (*Mormorio*)

Mi direte, ed è stato detto: eppure illustri giureconsulti (ai quali professo altissima stima) sono di contrario avviso, come apparisce dall'ampia discussione che si fece alla Camera nella tornata del 20 maggio 1867. Lo so: ma converrete ancora che giureconsulti non meno illustri, uomini di Stato eminenti diedero in quell'occasione il loro autorevole suffragio alla mia opinione. Mi basterà citare fra tutti l'illustre Rattazzi e l'onorevole La Porta, presidente della nostra Commissione. (*Ilurità*)

La Porta. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Generi. Nè si creda che la giurisprudenza della Camera abbia risolto la questione col dichiarare in quella occasione vacante il collegio di Verrès. Prima di tutto, un caso isolato non costituisce giurisprudenza: eppoi nel caso del Crotti v'era l'aggiunta di un altro elemento: v'era una lettera del rifiutante che si prestava ad essere interpretata come rinunzia. Infine la Camera pronunziò la vacanza del collegio di Verrès, ma la pronunziò con un ordine del giorno non motivato....

Indelli, relatore. Peggio.

Generi. ...coll'ordine del giorno Michellini, proprio come il verdetto, come il *sì* o il *no* dei giurati, il quale non stabilisce un precedente; decide il caso speciale, ma non risolve la questione giuridica che in altri futuri casi si ripresenti. (*Bisbiglio*)

Ebbene, il disegno di legge che ci venne presentato risolve sì la questione, ma la risolve addirittura in senso restrittivo. Là dove l'autore dello Statuto parlava unicamente di non ammissione all'esercizio delle funzioni, il disegno di legge traduce: decadenza dal mandato. Esso sostituisce il *sic jubeo* alla volontà dei mandanti, o, per lo meno (questo me lo concederanno tutti), sostituisce il *sic jubeo* alla libera decisione della Camera giudicante come giurì caso per caso. (Benissimo! *a sinistra* — *Mormorio al centro*)

È adunque un passo retrivo che si cerca di farci fare, o signori, col pretesto dell'improvviso bisogno di togliere le incertezze.

Ed è ben poco, almeno per me, o signori, è ben poco edificante il confronto di quello che accade ora, con quello che accadde in occasione dell'incidente Crotti. Là si trattava d'un clericale (*Oh! oh!* — Benissimo! *a sinistra*) che rifiutò di prestare il giuramento colla semplice formola prescritta dallo Statuto; là imperava la Destra, vale a dire la più

accentuata espressione del principio conservatore. Eppure allora non si sentì il bisogno di togliere le incertezze d'interpretazione dell'articolo 49 dello Statuto. (Bene! *a sinistra*) E l'articolo 49 si lasciò inalterato. (*Rumori*)

Presidente. Prego di far silenzio.

Generi. Oggi si tratta di un patriota, che è sceso sul campo per combattere le lotte dell'indipendenza e della redenzione della patria, che porta ancora la gloriosa ferita di cui vedeste i segni nella sua faccia. Oggi imperano gli uomini di Sinistra, che hanno scritta nella loro bandiera la parola *progresso*; eppure è proprio oggi che si sente il bisogno di togliere queste incertezze intorno all'interpretazione dell'articolo 49 dello Statuto! A tale punto di progresso siamo giunti! (Bene! *a sinistra*)

E non basta ancora, o signori. Difficilmente un mal passo vien solo: per lo più è il primo anello di una catena che non ha termine. E qui il mal passo che maggiormente accentua lo spirito di reazione è quello che si trova nell'articolo 2 della proposta ministeriale, col quale si stabilisce un termine di due mesi all'eletto per prestare il giuramento, pena la decadenza. Che vuol dir questo? Vuol dire che il Ministero non si contenta d'interpretare restrittivamente l'articolo 49 dello Statuto, ma non esita a cimentarsi nel campo della interpretazione d'animo dell'eletto, ed a tradurlo come rinunzia la sua stessa inazione.

Qui cessa adunque l'interprete, e sorge il costituente; ma il costituente che segna un regresso di fronte allo stesso autore dello Statuto, di fronte alla stessa volontà di Carlo Alberto.

Signori, o io stranamente m'inganno, o questo è ben grave. Lo Statuto nostro, è risaputo, è in gran parte la riproduzione della Carta francese. La legge francese del 30 agosto 1830, che l'onorevole relatore della Commissione ha avuto la diligente cura di riportare in una nota alla sua relazione, prescrive al deputato, per la prestazione del giuramento, il termine di 15 giorni che, non so poi perchè (sarà per un riguardo), si raddoppiava per i Pari di Francia. Ebbene, il nostro Statuto non dà ospitalità a questa ingiunzione della legge francese; per esso l'eletto dal popolo tale rimane per tutta la Legislatura, fino a sua rinunzia: nessun termine a giurare: nessun termine ad assumere l'esercizio di sue funzioni: - è affar di coscienza: è questione da mandatario a mandante. Tale il nostro dritto statutario. Ma al Ministero non piace: esso vuole correggere lo Statuto, e nella nuova legge introduce l'esotica pianta della fissazione del termine per giurare.

Io ho ben letto, ed ho ben sentito quello che si

dice per legittimare questa innovazione; si dice che è dettata dalla solerte cura che il legislatore vuole prendersi perchè il mandato non rimanga inadempito, perchè non ci siano deputati *in partibus*, deputati *in disponibilità*.

Ma, a dir vero, una considerazione ben semplice basta per mostrare l'inanità di questa pretesa; perchè, se tale cura avesse suggerito la disposizione, il disegno di legge si sarebbe occupato di un'altra cosa, cioè del deputato eletto che viene, pronuncia la formula del giuramento, poi se ne va per attendere, non ai pubblici, ma ai suoi privati affari, e lascia trascorrere lunghi tratti di tempo, senza intervenire alla Camera; a meno che una chiamata telegrafica non lo inviti nei momenti supremi. (*ilarità*)

La garanzia della esecuzione del mandato è dunque una inane pretesa di giustificazione.

Non è dunque la sollecita cura della esecuzione del mandato che ispira il proposto articolo; non è dessa che spinge il Ministero nella pericolosa via di voler pronunziare decadenze, di presumere rinunzie fondate sopra una interpretazione d'animo dell'eletto. Se vi metteste sullo sdrucchiato terreno di questa via, forse non passerebbe gran tempo e in Italia si avrebbe quello strappo alla libertà, quell'onta al diritto popolare di cui si ebbe triste esempio in Francia, quando la reazionaria Camera respinse Manuel dal suo recinto... (*Rumori*)

Voce a sinistra. È storia.

Presidente. Facciano silenzio.

Ceneri. Non siamo che al primo passo; questo almeno è il giudizio mio. Ma, che giova dissimularcelo? Che giova sussurrarlo prima pian piano e poi leggermente introdurlo in qualche discorso? Meglio francamente dirlo: il vero principio informatore di questo disegno di legge, ve lo ha lasciato intendere l'onorevole oratore che mi ha preceduto; è il sacro orrore che si ha di avere a legiferare con quelli tra gli eletti del popolo i quali, pur conformandosi nel fatto ai risultati dei plebisciti, serbano in core il culto di remoti e più perfetti ideali. (*Bravo! a sinistra - Rumori al centro e a destra*)

Presidente. Prego di far silenzio.

Ceneri. Non isdegnavate però questi uomini di altri ideali quando si trattava di averli compagni nel pugnare per l'indipendenza della patria o per elevarla a dignità di nazione? (*Rumori; interruzioni a destra e al centro.*)

Presidente. Prego di far silenzio; rispettino la libertà di parola.

Ceneri. Compagni li accoglievate allora; badate! non vi ho detto nemmeno che li seguivate iniziatori (*Bravo! Bene! a sinistra*) e compagni li ac-

coglievate nei plebisciti. Che volete dunque voi, che pur professate il principio del giure plebiscitario, che pur ammettete che il solo, il vero fondamento della sovranità è la volontà popolare, che dunque volete voi? Volete che una gran parte di popolo non scelga gli uomini di sua fiducia, perchè curino che l'amministrazione della cosa pubblica possibilmente proceda in modo migliore? O preferirete voi forse che, invece di mandare rappresentanti alla Camera per legiferare con voi, quella gran parte di popolo si abbandoni al vortice di agitazioni convulse? (*Mormorio*)

Ma allora, o signori, dove va, seriamente lo domando, dove va il professato rispetto delle minoranze? Dove va il professato rispetto della volontà nazionale, come fonte sola e legittima della sovranità? Lasciate che ve lo dica, o signori, questo vagheggiato ostracismo della parte radicale della Camera... (*No! no! — Mormorio*) Eh! sì! Questo vagheggiato ostracismo della parte radicale della Camera mi ricorda il personaggio cantato dal poeta, il quale si dichiarava prontissimo a concedere la più ampia, la più libera manifestazione del pensiero, ma a concederla in questo modo:

Posto un sacro silenzio
D'ogni e qualunque scuola,
Del resto a tutti libera
Concedo la parola.

(*Benissimo! a sinistra*)

Non dunque restrizioni, non rincrudimenti alla condizione presente del nostro diritto positivo, non ammissione delle proposte ministeriali, nonostante che abbiano i voti della onorevole Commissione, no! A questo tentativo di regresso contrapponiamo, poichè è il Ministero che ce ne porge l'occasione, contrapponiamo un'altra misura, una misura che segnerà un novello e vero progresso nella via di civiltà.

La storia, e vecchia e nuova, ci ammaestra tutti quanti, destri o sinistri, conservatori o radicali, monarchici o repubblicani, che non dai giuramenti gli organismi delle istituzioni, le forme di governo traggono la loro forza, il loro vigore, la loro ragione di vita; ma dai benefizi, che arrecano alle popolazioni, dalla rispondenza coi bisogni, colle aspirazioni dei governati! Si è ricordata, dalla stessa onorevole Commissione la legge del 30 agosto 1830, francese, di cui il Ministero ci propone la imitazione. Or bene, ditemi il bel sussidio, la bella tutela che Luigi Filippo seppe trarre dall'imposizione del giuramento e dal termine di quindici giorni ai nuovi deputati a giurare! (*Bene! alla sinistra estrema — Commenti*) Fate un altro riscontro e

ditemi: a che cosa giovò a Napoleone III il *Senatus-consulto* del 19 febbraio 1858, il quale, secondo le vostre idee, ma almeno più logico, imponeva il giuramento preventivo a chi era scelto candidato alla deputazione? Che cosa giovò? Nulla. Venuto il loro tempo, queste forme scomparvero, questi Governi morirono, non perchè ci fossero alcuni radicali, o repubblicani alla Camera (*Bene!*), ma perchè più non rispondevano alle aspirazioni ed ai bisogni dei governati.

Adunque, o signori, non il disegno di legge restrittivo e retrivo, presentatoci dal Ministero. E poichè ci si invita a porre la mano sullo Statuto, a riformarne l'articolo 49, non solo interpretandolo, ma rendendoci costituenti, riformiamolo pure (e da parte nostra, od è stata presentata, o si presenterà una contro-proposta da noi tutti firmata); ma riformiamolo col cancellare quest'odioso strascico, quest'inutile residuo di vecchie idee; riformiamolo coll'aprire le porte del tempio della legge a tutti gli eletti dalla volontà popolare. (*Applausi all'estrema sinistra — Molti deputati scendono nell'emiciclo*)

Giuramento del deputato Comin.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Comin, lo invito a giurare. (*Movimento — Legge la formola.*)

Comin. Giuro (Bravo! Bene! — *Applausi a destra ed al centro — Conversazioni animate.*)

Presidente. Ma, onorevoli colleghi!... facciano silenzio.

(*La seduta è sospesa per cinque minuti.*)

Segue la discussione del disegno di legge sul giuramento.

(*Molti deputati stanno conversando nell'emiciclo.*)

Presidente. Si riprende la seduta. Prego gli onorevoli deputati di tornare ai loro posti e di far silenzio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. Onorevoli colleghi! Io mi richiamo indarno la storia di tutte le iniziazioni, per trovare una prova così terribile, come quella alla quale mi accingo, in questo momento, sorgendo a parlare in così ardua e delicata questione, dopo uno tra i più illustri oratori, cui questa Camera ha prestato la più grande attenzione. Tuttavia due impulsi mi spingono ed incoraggiano a prendere la

parola: prima il sentimento di compiere il mio dovere, poi la sicurezza che la Camera vorrà usarmi quella cortesia, che è una delle più belle tradizioni del Parlamento italiano.

Signori, io prenderò le mosse del mio discorso appunto di là dove l'onorevole Ceneri ha terminato il suo. Io vi dimostrerò in brevissime parole, o ricorderò piuttosto alla vostra mente, come sia necessario mantenere nello Stato libero, nello Stato civile, questo vincolo del giuramento, che l'onorevole Ceneri chiama *uno strascico inutile d'antiche idee, un vecchio arnese*, che egli vorrebbe abolito.

Io non so - sarà un difetto della mia mente, sarà un difetto dei miei studi - ma non so figurarmi senza vincolo giuridico, altro che uno Stato perfettamente rivoluzionario. A mio avviso è necessario questo vincolo, perchè tutti coloro che vivono nello Stato, e più ancora tutti quelli che contribuiscono con l'opera propria al progresso della legislazione, all'attività di questo Stato, siano tra loro legati col vincolo comune del giuramento, siano legati dalla identità del fine che essi devono raggiungere nello Stato medesimo.

Io penso, o signori, alla storia dei più grandi Stati che esisterono nel mondo e non solo delle monarchie, sia che largissero lo Statuto, sia che pigliassero in esso fondamento, ma altresì delle repubbliche. E dovunque, nelle più illustri, nelle più grandi repubbliche, anzi, con maggior vigore, trovo affermata questa necessità di un vincolo giuridico che legghi specialmente coloro, i quali entrano a far parte del supremo Consesso legislativo della nazione.

Io non saprei certamente immaginare, nè rinvenire in ciascuna di queste costituzioni una formola di giuramento, più bella, più santa, più completa, di quella che pronunziavano non solo i legislatori, ma tutti i cittadini d'Atene, allorquando essi erano arrivati all'età di 20 anni. Nè soltanto giuravano i cittadini d'Atene di mantenere intatto il loro rispetto alle leggi... " Non disonorerò le armi gettandole, non abbandonerò il cittadino che mi sta ai fianchi nella battaglia, chiunque egli sia; difenderò solo o con molti i focolari e le are sante della patria; questa non trasmetterò scemata ai miei figliuoli bensì più grande e illustre l'abbia io ricevuta. E rispetterò la sentenza di quegli a cui spetta di giudicare con lealtà, e obbedirò alle leggi sancite ed a quante altre il popolo sancisca. E se alcuno le muti o corregga senza averne convinta la cittadinanza, non lo tollererò, sì me gli opporrò con gli altri o solo ed osserverò i patrii riti; ne chiamo in testimone gli Dei. »

Se dall'antica e gloriosa democrazia ateniese l'onorevole Ceneri scenda alla più grande ed invidiata delle democrazie moderne, quella degli Stati Uniti d'America, egli non troverà nessuna delle 38 Costituzioni, nè la Costituzione federale, senza questo vincolo; lo troverà anzi consacrato negli Stati Uniti d'America, da un più vivo, da un più fervido sentimento religioso che non sia possibile presso la razza latina. Dalle antiche Costituzioni della Carolina del Sud e di New-York fino alle recenti Costituzioni del Nevada e dell'Oregon, dovunque il legislatore, che entra a far parte dell'Assemblea nazionale, deve prestare giuramento di osservare non solo la Costituzione del suo Stato, ma altresì di osservare fedelmente la Costituzione degli Stati Uniti d'America. E deve non solo prestare questo giuramento, ma firmarlo, perchè qualora egli venisse meno in qualsiasi guisa alla data parola, rimanga un documento che gli rinfacci ad ogni istante il suo mancamento. (Bravo! Bene! *a destra e ai centri*)

L'onorevole Ceneri, proponendo in questa Camera l'abolizione del giuramento, ha, di passaggio, ricordato, l'avrebbe potuto ricordare anche con più lungo e splendido discorso, come questo giuramento sia stato abolito in un paese a noi vicino: la Francia.

È vero, onorevole Ceneri, la Francia non giura più fede alle sue istituzioni politiche (*Ilarità*); ma io domando a quali istituzioni politiche potrebbe giurar fede la Francia... (Bravo! *a destra e ai centri*. Rumori all'estrema sinistra)

Presidente. Prego di far silenzio.

Brunialti. Io non ricorderò certamente in questa Camera a quali condizioni, e dopo quali prove siasi compiuta in Francia l'abolizione del giuramento politico. In poco più di mezzo secolo questo paese ha provato tante Costituzioni che parvero diventate poco meno di pubblicazioni periodiche. Talleyrand aveva prestato la sua fede a dieci diverse forme di Governo, e quanti altri con lui avevano ugualmente giurato e sporgiurato! (*Rumori a sinistra*)

Soltanto di fronte a questo immorale spettacolo, soltanto di fronte a questo continuo cambiamento di forme di Governo che si erano seguito con rapida e alterna vicenda.... (*Rumori vivissimi all'estrema sinistra*)

Presidente. Ma prego di far silenzio. Rispettino la libertà della parola.

Brunialti. ... soltanto dopo questo triste spettacolo la Francia ha abolito, nel 1848, il giuramento politico. Quali furono, o signori, le conseguenze dell'abolizione del giuramento per i deputati? Im-

perocchè giova notare che il giuramento fu abolito bensì per i deputati, ma non fu abolito per il presidente della repubblica, poichè il presidente della repubblica doveva giurar fede a questa forma di governo, alla quale, non erano obbligati, per giuramento, i legislatori. Tutti sanno come tenesse la sua fede e quali conseguenze ne derivarono per la Francia.

Presidente. Prego gli onorevoli deputati che stanno nei banchi del centro, di voler prendere i loro posti, altrimenti gli stenografi non possono sentire l'oratore.

Brunialti. L'onorevole Ceneri avrebbe potuto fermare la sua attenzione anche sopra un altro paese, dove il giuramento non è abolito, dove nessuno ha mai fatta tale proposta, sebbene siasi andato lentamente e progressivamente modificando; dove le lotte contro la formola del giuramento sono lotte gloriose, perchè immedesimate a quelle che l'Inghilterra ha combattute per l'acquisto della libertà di coscienza.

Egli avrebbe allora veduto come questo giuramento sia mantenuto scrupolosamente in Inghilterra, sebbene, per via dei successivi Atti di questo secolo, siasi venuto successivamente a modificare la formola, per guisa da dare accesso alla Camera dei Comuni a tutti i cittadini, qualunque sia la loro opinione, qualunque sia la loro fede religiosa. Ed avrebbe potuto notare come, nella questione suscitata dal Bradlaugh non era soltanto il sentimento religioso del Parlamento, che si ribellava contro un uomo il quale voleva compiere questa conquista della libertà di coscienza, promettendo di dare la sua fede alla Regina e alle leggi dello Stato senza vincolare menomamente la sua fede a qualsiasi specie di religione, proclamandosi ateo, come egli si era proclamato: avrebbe notato come in quell'occasione non si è consentito all'onorevole Bradlaugh di sedere alla Camera dei Comuni, anche dopo che egli dichiarò di esser disposto a prestar giuramento, perciò che nei suoi scritti precedenti aveva mostrato di sprezzarlo e tenerlo in nessun conto.

Ma vi è un altro punto, sotto il quale l'onorevole Ceneri e l'onorevole Del Zio hanno esaminato questa questione. Voi avete fatta una nuova legge elettorale, essi dissero; in questa legge, avete dato alle minoranze il diritto di essere rappresentate; ed oggi che queste minoranze, per virtù della legge, vengono davanti a voi per esercitare il loro diritto, voi chiudete loro la porta in faccia! Pare quasi che di queste minoranze voi abbiate paura!

Io vorrei, o signori, che la difesa contro siffatto argomento fosse affidata a ben altro oratore; fosse

fatta, per esempio, dal mio egregio amico l'onorevole Genala, il quale potrebbe ripetermi:

Me me adsum qui feci, in me convertite ferrum.

Ma io mi proverò a rispondere alle invocazioni che si fanno alla parte della legge elettorale politica che ha ammesso a sedere nel Parlamento con maggior larghezza le minoranze che si possono presentare al suffragio del paese. E lo farò tanto più volentieri, chè a me preme che questo principio, quando se ne presenti l'occasione, trovi la più larga e completa applicazione nelle nostre leggi.

Allorquando noi domandiamo che le minoranze abbiano facoltà di entrare nel supremo consesso della nazione, noi non possiamo concepire che esse entrino con propositi contrari o diversi da quelli che a questo stesso consesso sono assegnati dalla Costituzione.

Io, o signori, non posso considerare la Camera nostra che come un organo del corpo politico che deve mirare al fine comune: se in quest'organo entrano elementi non cospiranti al fine, e il mio egregio collega, l'onorevole Sperino, vi può dire come si chiamino questi elementi, allora essi contribuiscono non alla vita, non al progresso, ma alla rovina di quest'organo, e qualche volta dell'intero organismo.

Egli è adunque a condizione di rispettare le leggi fondamentali dello Stato, a condizione di lasciar fuori di quest'Aula, di riservare per lo meno ad altri tempi i loro più o meno sereni ideali, è soltanto a questa condizione che la legge elettorale può ammettere le minoranze nel nostro Parlamento. Io non so comprendere qua dentro altre minoranze fuorchè quelle che vivono qui, al pari di noi, rispettando lo Statuto e le leggi. Ho ben sentito parlare di volontà popolare, ho sentito parlare di deputati inviati dal popolo, come se tutti noi non fossimo qui egualmente inviati dal popolo. (*Bravo! Benissimo!*) Io so bene che vi sono alcuni, fuori di quest'Aula, i quali, parlando di popolo, non hanno dietro a loro altro popolo che quello dell'antica tragedia greca, il quale parlava almeno in versi armoniosi; io non mi so invece immaginare altro popolo che quello che si compone di ogni classe di cittadini, come diceva un giorno alla Camera un uomo che mi duole citare in quest'occasione, il principe di Bismark. "Io non comprendo, egli diceva, altro popolo fuor di quello di cui facciamo parte tutti noi, di cui fanno parte i ministri, di cui fa parte lo stesso imperatore." (*Mormorio all'estrema sinistra — Segni di approvazione ai centri e alla destra*)

Presidente. Facciano silenzio. Li prego.

Brunialti. D'altronde, io non so quale impedimento possa opporre alcuno di voi a questa formola così mite di giuramento, a questa formola nella quale nulla v'ha che ricordi gli antichi vincoli religiosi e le antiche censure che il giuramento imponeva. Io ho sempre presente alla memoria il discorso che Bright faceva ai suoi elettori, allora quando veniva chiamato non solo a sedere nella Camera dei Comuni, ma eziandio nei Consigli della Corona. Censurato dai suoi amici come di un'abdicazione ai propri principi, egli rispondeva: io non abduco, entrando a Saint-James, ai miei principi; conservo intatti i miei ideali, ma oltre a questi ideali remoti, io ne ho degli altri più pratici che voglio raggiungere. Io sento di poter cooperare con Gladstone a diffondere l'educazione del popolo, ad accrescere il suo risparmio, a compiere il suo miglioramento sociale ed economico, ed ho fede che questi ideali siano molto più pratici, molto più immediati di quelli che io lascio alla porta del Gabinetto, come li ho lasciati alla porta della Camera.

E chi impedisce anche a voi, onorevoli dell'estrema sinistra, chi impedisce anche a voi di portare qua dentro questi vostri ideali, questi vostri modesti ideali, che sono in gran parte anche i nostri? Io fremo di gioia, pensando al giorno in cui seguirà in questa Camera una grande discussione sopra una importante questione sociale. Io mi compiaccio, pensando di udire su questo terreno, per esempio, l'onorevole Costa contro l'onorevole Luzzatti, o contro l'onorevole Genala, l'un contro l'altro armati, per raggiungere lo stesso scopo, con mezzi diversi. Essi spiegheranno tutto il vigore della loro eloquenza davanti al paese. Ed io mi compiaccio di vedere in questa Camera l'onorevole Bertani, pensando alle urgenti questioni agricole che noi dovremo discutere, e pensando ai lunghi ed intelligenti studi che egli ha fatto su questo grave problema. Io credo che tutti gli uomini, che siedono anche sui banchi estremi, possano cooperare lealmente con noi al raggiungimento di questi fini modesti, senza venir meno per questo ai loro ideali. (*Mormorio a sinistra*)

Presidente. Prego di far silenzio. Odo sempre le stesse voci. (*Harità*)

Brunialti. Ma, se, o signori, vogliamo che il giuramento sia mantenuto, mi pare condizione essenziale che di esso sia conservato intatto anche il prestigio. Io non dirò che il fatto avvenuto in quest'Aula, e che tutti hanno deplorato, abbia scemato la fiducia, abbia diminuito il prestigio delle istituzioni. Le istituzioni non ricevono danno per questi attacchi; esse sono troppo forti per patire da

questi, chiamiamoli pure scandali, qualsiasi nocu-mento.

Ma io distinguo, parlando delle istituzioni, io distinguo in esse due parti: la parte sostanziale che rimane superiore all'oltraggio di qualsiasi scandalo, e la parte apparente; distinguo l'influenza esteriore, se mi si permetto questa parola, che le nostre istituzioni devono esercitare sopra il paese, e specialmente sulla parte meno colta, meno educata di esso, su quelli che più che alla sostanza delle istituzioni, rendono omaggio al loro prestigio, alla loro apparenza. Laonde, dopo l'incidente che molti deplorarono, mi sono domandato: che cosa avverrebbe se fosse stato tollerato dal Governo, senza fare alcun atto contro di esso, se fosse stato tollerato da questa Camera senza alcuna efficace protesta? Io vi domando in qual modo i magistrati avrebbero potuto mantenere incorrotta la giustizia, allorché essi avessero veduto nell'Aula suprema della nazione tollerati simili eccessi? Io vi domando in qual modo l'esercito avrebbe potuto mantenere ferma ed inerollata la fede al suo giuramento, che mantiene con pur tanto vigore, quando avesse veduto che noi per i primi non abbiamo per questo giuramento quel rispetto che gli si deve? (Bene! Bravo! *Applausi*) Io vi domando, signori, che cosa sarebbe avvenuto in quella parte meno colta e meno educata del nostro paese, alla quale noi tutti ripetiamo ogni giorno essere necessario inculcare questo rispetto alla legge, che è la più grande, la più pura gloria dei paesi liberi? Io vi domando come si potrebbero mantenere intatte ed illese le leggi, se noi medesimi lasciassimo, anche solo sospettare, di non essere in grado di mantenerle intatte ed illese? (Bene!)

Mi fermerò assai brevemente sull'esame della legge, che è già stato fatto, in sua difesa, con autorità senza paragone, maggiore di quella cui io non potrei nemmeno aspirare in questa Camera, dall'onorevole Mordini. Egli ha notato appunto come anzitutto il caso avvenuto in questa Camera nel 1867 avesse lasciato in ogni animo imparziale e liberale dubbi gravissimi.

Appena tale questione è sorta sul nostro orizzonte, sono corso anche io a rileggere i memorandi discorsi che furono pronunziati in un senso e nell'altro, da una parte per escludere immediatamente il conte Crotti dalla Camera, dall'altra per dichiarare la Camera incompetente a questo ufficio. Io vi confesso che il sì ed il no mi tenzonavano in capo, dinanzi a quei discorsi, ed ero tratto a dubitare della insufficienza degli articoli dello Statuto, soprattutto allorché io vedeva che, non

per ragione di partito, ma facendo violenza agli interessi dello stesso loro partito, uomini come l'onorevole Rattazzi, come gli altri che dividevano la sua opinione, ritenevano appunto che lo Statuto non bastasse per escludere il conte Crotti dalla Camera. Che se la Camera fu allora di diverso avviso, se in quell'occasione non è stato necessario provvedere con una legge, la quale interpretasse sotto questo punto ed a questo riguardo lo Statuto, egli è certo che l'opinione dell'opportunità di questa legge interpretativa doveva sorgere questa volta nell'animo nostro, come è sorta nell'animo del Gabinetto.

Ed doveva sorgere da una considerazione altamente liberale, dalla considerazione che era assai più utile di porre, per così dire, un limite all'onnipotenza, alla possibilità di vedere esagerato il potere della Camera nell'interpretare in questa guisa lo Statuto.

L'onorevole Mordini ha ricordato in qual modo abbia avuto origine questo disegno di legge; ma l'onorevole Mordini non ha ricordato abbastanza alcuni particolari dell'origine di questa proposta di legge, i quali a me sembrano pieni di un altissimo significato.

Perchè, si è domandato, non è stato proposto un disegno di legge per l'onorevole Crotti, ed è invece stato proposto contro l'onorevole Falleroni?

Ma non avete notato, signori, qual'è il ministro che, almeno, in quel giorno ha parlato a nome del Gabinetto, e per quali ragioni abbia sentito la necessità di opporre alla proposta dell'onorevole Pierantoni uno speciale progetto di legge; non come una misura di reazione, ma come una misura liberale, come una misura suggerita da un più attento e maturo studio dello Statuto.

L'onorevole Zanardelli ha dichiarato a nome del Gabinetto che egli riteneva necessario un disegno di legge; e nessuno di noi, signori, nessuno che tenga fede alla lealtà degli uomini che siedono su quei banchi, si è stupito nel vedere dopo tre giorni presentato questo disegno di legge; perchè noi sappiamo bene che non si trattava di studiare un disegno di convenzione marittima, nè un piano di perequazione fondiaria, ma che si trattava soltanto di studiare la convenienza politica e la necessità liberale della presentazione di questo disegno di legge. (Bene! *a destra e ai centri* — *Rumori all'estrema sinistra*)

So bene, o signori, come il nostro Statuto provveda al caso che si è seguito in questa Camera; so bene come molti di voi avrebbero potuto preferire l'applicazione dell'articolo 44 dello Statuto, il quale dichiara che " quando un deputato

cessa per qualsiasi motivo dalle sue funzioni, il collegio che lo ha eletto dovrà esser tosto convocato per fare una nuova elezione. „ Si sarebbe potuto, per virtù di questo articolo, convocare subito per una nuova elezione il collegio di Macerata; perciocchè era più che cessato dalle sue funzioni colui che in questa Camera dichiarava di non volerle esercitare. Pur tuttavia conservandosi il dubbio che l'applicazione di quella disposizione potesse essere un eccesso delle prerogative della Camera, pare a me che un sentimento liberale abbia mosso il Ministero a venire davanti a noi a dire: vogliamo sciogliere questo problema, vogliamo sciogliere questo dubbio col concorso di tutti quanti i poteri dello Stato; vogliamo che vi sia non solo una giurisprudenza della Camera, sia pure autorevole, ma un progetto di legge che determini le condizioni di coloro che per qualsiasi ragione volessero rinnovare lo scandalo testè avvenuto. (*Bene!*)

Si è detto ancora in questa Camera che con siffatta legge, non solo si pone un limite al potere parlamentare, ma che, trattandosi d'una legge dichiarativa dello Statuto, noi ci metteremmo su di una via doppiamente pericolosa; pericolosa, perchè la Camera si erigerebbe quasi a costituente; pericolosa, perchè, con questo disegno di legge, si inizierebbe un'epoca di reazione.

Io non mi meraviglio, o signori, che questa Camera, dando il voto al disegno di legge che ci è stato presentato, eserciti di fatto anche l'ufficio di costituente; quando la solennità del caso si offre, tutti i poteri dello Stato concorrono alla formazione di una legge la quale, ancorchè modifichi lo Statuto, abbiamo il diritto di fare. E noi, per un principio liberale, dobbiamo essere lieti che questa Camera possa esercitare anche un apparente ufficio di Assemblea costituente, perchè in questo modo, sebbene il nostro Statuto non provvede e non ha provveduto, come molti altri, alla maniera colla quale deve essere fatta una riforma costituzionale, noi veniamo a porre uno dei grandi principî di progresso, quello cioè, che possiamo riformare questo Statuto col concorso dei tre poteri, secondo il bisogno e secondo il progresso degli ordini costituzionali.

Illiberale, o signori, era la legge che, nel 31 agosto 1830, fu presentata in Francia, ed era illiberale soprattutto per ciò, ch'essa non dichiarava un principio della Carta del 1830, ma stabiliva un principio che in quella Carta mancava. Per questo la legge, o signori, si presentava come illiberale, ma non fu sola, e non ho bisogno di ricordarlo agli onorevoli che siedono in questa Camera, non fu soltanto la legge del 30 agosto 1830, non fu soltanto

il vincolo del giuramento che determinò la caduta della Monarchia di luglio. Noi avremmo forse seguito lo stesso indirizzo se ci fossimo opposti alla riforma elettorale quando venne presentata dal Ministero.

Ma in quell'occasione, allargando considerevolmente, più che ad alcuno non sia piaciuto, il suffragio, noi mostrammo di non voler chiudere la monarchia italiana nell'angusta cerchia della borghesia, ma di saperla estendere, fuori di questa cerchia, anche alle classi inferiori; abbiamo avuto il buon senso di chiamare queste classi inferiori all'esercizio del loro diritto, di chiamarle a concorrere al progresso dei nostri ordini costituzionali.

Non è possibile, o signori, non è possibile che questa legge inauguri la politica che ha provocato la caduta della Monarchia di luglio. Non è possibile soprattutto, perciocchè la politica che il Gabinetto italiano ha costantemente seguito, e che ha trovato la sua massima espressione nella legge elettorale, è una politica completamente, sostanzialmente diversa da quella che in Francia condusse a rovina la Monarchia di luglio.

L'onorevole Ceneri ha notato, come si adoperarono in questa Camera due pesi e due misure, come si procederebbe diversamente contro il deputato che si rifiutasse di vincolare la propria coscienza colla formola del giuramento, e contro il deputato che non interviene assiduo alle nostre sedute, che viene, presta il suo giuramento, ritira la medaglia e il biglietto di circolazione, e poi percorre l'Italia ed attende ai suoi interessi.

Ma io mi unisco all'onorevole Ceneri nel deplorare questo abuso, nel deplorare che non vi sia nel nostro regolamento parlamentare una disposizione la quale provveda anche a questo caso. Cito tra molti, a cagion d'esempio, il regolamento della Camera austriaca il quale dichiara appunto che, giurato o non giurato, quando il deputato manca per tre volte, senza alcuna giustificazione, alle sedute della Camera, decade dal suo mandato. Questa, signori, è una disposizione severa, ma ragionevole e giusta. (*Rumori.*)

Presidente. Prego di far silenzio. Sieno tolleranti delle altrui opinioni se vogliono tollerate le loro.

Brunialti. Ma se ciò è giusto, e su questo mi compiaccio quasi che sia serbato a me di richiamare per brevi istanti l'attenzione della Camera, non intendo come si possa dire che questa è una legge fatta da uomini i quali incominciano ad aver bisogno delle pratiche suggerite da Pascal

per mantenere una fede, che fugge da uomini quasi tremanti di fronte a chi sa quali pericoli.

Noi sentiamo, signori, è vero, questa necessità di affermare, non il rispetto alle istituzioni, che non hanno bisogno di difensori, che non avrebbero bisogno di questa legge; noi sentiamo piuttosto la necessità di allontanare persino l'ombra del sospetto che possano venire in qualunque modo, per qualunque ragione menomate. Che se la nostra mente ricorre a qualche pericolo, il pensiero non ci viene suggerito dalla vostra presenza su quei banchi (*Accennando all'estrema sinistra*) finchè vediamo anche su di essi uomini che hanno dato il loro sangue ed i loro averi per la difesa della patria. Possiamo credere che versi in errore la loro mente, non l'animo, non la fede per questa patria, che hanno sempre difesa!

Nè il Ministero, presentando il suo disegno di legge è venuto meno, come asserì l'onorevole Ceneri, al suo programma; che anzi rileggendo questo programma ministeriale, ho notato come in esso sia quasi preveduta la presentazione di questo disegno di legge: non a caso Omero diceva che i seniori hanno sempre un cotal senso d'antiveggenza. Ecco, infatti, le sue stesse parole:

“ Per parte mia, diceva l'onorevole Depretis, non posso che ricordare quale è la linea di condotta, che il Governo intende seguire ogni qualvolta siano offese le patrie istituzioni; l'ho dichiarato più volte al Parlamento, che ha approvato le mie idee; ed io non voglio certamente mutarle. Voglio credere ancora che bastino le leggi vigenti a mantenere l'ordine pubblico ed il rispetto dovuto alle istituzioni dello Stato, ma, se dubbio sorgesse, sono certo che la nuova Camera colmerebbe le lacune della nostra legislazione.... ” E poi quasi a conferma di queste parole soggiungeva: “ Le istituzioni che abbiamo sono la base dell'unità nazionale, di questo meraviglioso edificio, che ci ha costato tanti sacrifici, che ci fu tanto insidiato ed invidiato, e che per noi è la religione della patria, perchè ci permette di pensare, senza timore di straniere ed interne violenze, al progresso di tutte le istituzioni sociali. ” (*Bene!*)

E, come ciò non bastasse, l'onorevole Depretis ripeteva, subito dopo, lo scongiuro terribile del poeta:

. *omnibus hostes*
Reddite nos populis, civile avertite bellum.

L'onorevole Ceneri, nel ricordare l'epopea gloriosa del nostro risorgimento, ha parlato di ideali diversi dai nostri, che ne avrebbero guidati gli

eroi...., ed aggiunse i duci; ma poi si corresse, ricordando forse come giammai la nostra unità si sarebbe compiuta, se questi duci non avessero sacrificato questi ideali, vedendo poco lungi da sé uno di essi, che sentì primo il bisogno di scrivere sulla sua bandiera il sacro motto: *Italia e Vittorio Emanuele*, che poi espresse in uno storico assioma. Soltanto a questo patto, a questa condizione è stato possibile il compimento dell'unità italiana.

Io sento più viva di molti tra voi, fortuna o colpa dell'età, l'ammirazione per gli uomini che hanno dato tutto per la patria, che l'hanno lungamente sognata nelle galere, sospirata assiduamente nelle miserie del duro esilio, augurata fin sul patibolo, guadagnata palmo a palmo in cento battaglie; ed allorquando veggo innanzi a me, su quasi tutti i banchi di questa Camera, gli ultimi della grande epopea, io mi domando che cosa possiamo fare noi giovani, non per eguagliare la loro grandezza, ma per essere almeno degni di raccogliarne la preziosa eredità. Io amo, o signori, dipingere nella mia fantasia una patria grande, libera, di cittadini tranquilli e felici; io amo credere che possa essere dato a noi giovani consolidare le istituzioni di questa patria, accrescerne il benessere e mantenere quanto avete conquistato, gloriosamente lavorando alla sua unità, alla sua indipendenza. (*Bravissimo! Bravo! — Applausi ai centri ed a destra*)

Presidente. L'onorevole Pais-Serra ha facoltà di parlare.

Pais-Serra. Veramente io impendo a parlare in un momento in cui la Camera è giustamente stanca. (*No, no — Rumori*)

Presidente. Prego di fare silenzio, e di dare prova di non essere stanchi. (*Si ride*)

Pais-Serra. Dopo gli splendidi discorsi degli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, a me poco o nulla rimane a spigolare nel campo, che essi hanno spietatamente e sapientemente mietuto.

Io ho ascoltato religiosamente l'onorevole Mordini, ed ho raccolto da lui una frase, che ha d'uopo di uno schiarimento. Ma codesto schiarimento io lo chiedo all'onorevole presidente del Consiglio.

L'onorevole Mordini disse: “ questa legge, che altri hanno dichiarata reazionaria (io mi limito a chiamare antiliberale, e, se vogliono, mitigherò la frase, dirò poco liberale), è in armonia cogli intendimenti espressi nel programma di Stradella. ” Signori, confesserò il mio torto, ho creduto che il programma di Stradella avesse alcune idee di pratica utilità nazionale. E perchè? Perchè in esso io vedeva presentate proposte, che mi sembravano buone, per occupare la presente Legislatura di questioni attinenti alla prosperità del paese. L'ono-

revoles Depretis, nel suo terzo programma, prometteva che avrebbe presentato serie riforme per migliorare il sistema economico amministrativo, per mitigare le sofferenze della numerosa classe dei lavoratori delle città e delle campagne e per il più scrupoloso rispetto alla maestà della legge ed ai principî liberali della sinistra.

Io ho voluto credere alle solenni dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, perchè egli presentava quel discorso ai suoi amici come un testamento. (*Movimenti e rumori*) Sicuro, come un testamento. Era quindi un atto irrevocabile della sua volontà, (*Commenti*) e francamente, calcolavo sul pronto e sincero adempimento delle sue promesse. Non dovevo forse credere alle parole di chi si preparava a morire?

Potevo io supporre che, come corre voce, egli nominasse esecutori testamentari i suoi più fieri nemici, gli implacabili avversari delle sue idee di governo, coloro che per sette anni lo dichiararono causa precipua delle nostre non floride condizioni economiche, del rovinoso indirizzo della politica estera, e complice, per la sua debolezza, dei pericoli che dicevano sovrastassero alla regnante dinastia?

Parimenti, io era ben lungi dall'aspettarmi che volesse - almeno da quanto sembra - riconciliarsi da buon cristiano con i suoi nemici ed accoglierli come fratelli sotto le *grand'ali* del suo perdono e desse così inizio a quel miracolo di trasformazione (ed il suo potente ingegno in codeste creazioni è veramente impareggiabile), (*Si ride*) che avrà forse per effetto quello di vedere i vinti dell'ieri mutarsi in vincitori dell'oggi. Se sarà così, non io però cesserò di chiedere l'adempimento di quelle promesse, alle quali accennai.

Io avevo sperato che, sul terreno delle riforme amministrative, economiche, sociali, si sarebbe riprodotto quel miracolo di concordia che si produsse sui campi di battaglia, ove tutti, senza distinzione di fede politica e religiosa, stretti sotto una sola bandiera, abbiamo combattuto il comune nemico, nell'interesse dell'unità e della indipendenza della patria; io aveva sperato che si sarebbe costituita una buona volta una salda maggioranza, per risolvere i molti difficili problemi economici e sociali che s'impongono alla nostra attenzione. E io invece ho dovuto vedere, che il primo disegno di legge presentatoci dal Governo, con la dichiarazione *d'urgenza delle urgenze*, è un disegno di carattere politico!

Signori, io, affatto nuovo in questa Camera, non mi farò giudice delle cause che possono provocare certi colpi, che altri direbbe di testa, e che io chia-

merò necessità politiche di un dato momento; ma io non posso a meno di domandarmi: ma qual pericolo sovrasta al paese? quale alle istituzioni? Le condizioni di pubblica tranquillità non lasciano, che io sappia, nulla a desiderare; e a questo proposito mi consenta l'onorevole Mordini di dirgli che egli è stato molto ingiusto contro certe minoranze, contro le quali egli vorrebbe che si accentuasse, più che attualmente non sia, l'ira e la persecuzione del Governo. L'onorevole Mordini è stato ingiusto quando ha detto che queste minoranze tendono a spogliare lo Stato di tutte le sue prerogative, e si è forse dimenticato che non sono molto lontani quei tempi, nei quali egli ha dovuto ammirare il patriottismo e lo spirito di sacrificio di quelle minoranze che hanno combattuto strenuamente per la redenzione nazionale, nulla chiedendo per loro, nulla togliendo alla patria, cooperando anzi efficacemente per arricchirla di un tesoro di martirio e di eroismo che gli stranieri giustamente c'invidiano.

Signori, io amo il rispetto alle leggi e l'ossequio alla sovranità nazionale, che è la base del nostro diritto pubblico, nel quale sta la nostra virtù di vita e d'azione; onde è che combatterò sempre ogni reazione, sotto qualunque forma si presenti, e non approverò mai qualunque tentativo di rivoluzione.

Ma, signori, io non so davvero come mai, dopo trentaquattro anni dacchè lo Statuto nostro è in vigore, siasi sentita oggi soltanto la necessità di modificarlo in alcuna delle sue parti. E, in ogni modo, onorevole presidente del Consiglio, può ella fare cotali modificazioni?

Io potrei proporre alla Camera una questione pregiudiziale, invitandola ad opporsi alla discussione di un disegno di legge, che viola la prerogativa sovrana del popolo, e che in qualche modo tende a scalzare la base di quel diritto, che è, lo ripeto, la ragione della nostra esistenza politica e della nostra azione legislativa.

E ne volete una prova? Lo stesso onorevole Depretis è tanto convinto che le prerogative sovrane sono intangibili, che egli, per alte ragioni politiche, pure menomando, secondo io credo, le prerogative sovrane popolari, ha rispettate quelle del Re; nè io lo biasimo per questo.

Infatti, perchè l'onorevole Depretis non ha proposto di estendere le disposizioni di questa legge anche ai senatori, per modo che fossero dichiarati decaduti dal loro mandato quelli che per qualsiasi motivo si rifiutino a giurare, e quelli che entro due mesi dalla pubblicazione della legge non abbiano

prestato il giuramento? In ciò io vedo due pesi e due misure.

A mio avviso, questo disegno di legge è incostituzionale, e, come ho detto, lesivo del diritto degli elettori; esso può originare un conflitto non necessario fra Parlamento e popolo; ed ha inoltre il vizio della inopportunità, poichè l'incidente, tante volte rammentato, non giustifica punto il provvedimento proposto all'approvazione della Camera.

Si è ricordato in questa discussione un incidente avvenuto il 9 maggio 1867 nella Camera dei deputati, ma non se ne sono esattamente esposte e ricordate le circostanze.

Il conte Crotti, eletto a deputato del collegio di Verrès, e invitato a giurare, fece alcune riserve che non poterono soddisfare il presidente, onde fu nuovamente invitato a giurare senza restrizione di sorta. Il conte Crotti, per alcuni minuti, ebbe libertà di esporre i motivi pei quali egli non voleva prestare il giuramento nei termini che lo Statuto prescrive, e il presidente interrogò allora la Camera che si pronunziò in vario senso.

Invitato un'altra volta a giurare, il Crotti disse di nuovo i motivi delle restrizioni di cui voleva circondare il suo giuramento; ed allora alcuni dissero che il Crotti poteva restare nell'aula, altri che non lo poteva, perchè non aveva prestato il giuramento secondo le prescrizioni dell'articolo 49 dello Statuto. Fu allora che il Crotti disse: Io mi ritiro.

Ed è bene che la Camera tenga a mente queste parole da lui pronunziate (e che servirono a molti oratori che in quella circostanza non si pronunziarono per la decadenza), al fine di considerare se con quelle parole, "io mi ritiro", confermate poi dallo spirito che informava la lettera da lui diretta al presidente della Camera, il Crotti avesse manifestato il proposito determinato di volersi dimettere da deputato.

In quell'epoca, l'onorevole Mancini per sostenere che realmente la Camera, in base all'articolo 49, aveva diritto di dichiarare decaduto dall'ufficio di deputato chiunque si rifiutasse a giurare, disse in parte quello che Ministero e Commissione espressero nelle loro relazioni, e dichiarò che, se gli elettori del conte Crotti avessero potuto prevedere che egli non avrebbe giurato, non lo avrebbero nominato loro rappresentante al Parlamento.

Quale fu, o signori, la risposta degli elettori a quell'argomento dell'onorevole Mancini?

Gli elettori rimandarono nuovamente alla Camera il conte Crotti.

Del resto, e per tornare al disegno di legge di cui ci occupiamo, vi dirò che io lo credo inutile,

inquantochè esso non vale a scongiurare il pericolo che possano in avvenire ripetersi quegli incidenti da voi lamentati; se questa legge sarà votata, le minoranze, le quali sono come sono e non come vorrebbe che fossero il presidente del Consiglio, manderanno altri loro rappresentanti, i quali potranno sempre, se lo vogliono, rifiutarsi a prestare il giuramento.

Per completare il concetto dell'onorevole presidente del Consiglio, dovrebbe essere stabilito che da ora in avanti non possano essere elettori se non coloro che professano fede monarchica, o che sia almeno dichiarato che in questa Camera non debba entrare alcun rappresentante che non sia notoriamente conosciuto di fede monarchica.

È strano che l'onorevole Depretis, il quale in un discorso molto eloquente del 1876, quando non esisteva il diritto di rappresentanza delle minoranze, ebbe a dichiarare di lasciar libera la volontà del paese, e tale la lasciò fino al 1882, voglia poi annientarla con questa sua proposta di legge.

Questa legge, dissi più sopra, è inammissibile; nè si può infatti negare, come già dimostrarono altri oratori di questa parte che mi hanno preceduto, che i deputati sono di creazione elettorale; è il corpo elettorale che crea il deputato, sono gli elettori i padroni di scegliere e inviare alla Camera il loro rappresentante; sono essi e non la Camera i loro giudici naturali.

E che sia realmente così non lo proverò colle mie parole, ma bensì con l'autorità di uno dei più distinti deputati di sinistra che presero parte alla discussione nella memoranda seduta del 20 maggio 1867, di un deputato che venne già nominato dall'onorevole Ceneri, l'onorevole La Porta.

Ecco, signori, che cosa diceva l'onorevole La Porta nella seduta del 20 maggio 1867: "Io sono pienamente dell'opinione dell'onorevole Valerio ed accetto la proposta dell'onorevole Bixio (che era per l'ordine del giorno puro o semplice), perchè mi pare che essa riassuma quello che l'onorevole Valerio propone.

"La Camera in ordine all'esercizio delle funzioni di deputato non ha che a passare all'ordine del giorno sulla lettera dell'onorevole Crotti, perchè non si esercitano le funzioni di deputato, se non come lo Statuto prescrive, prestando il giuramento secondo la formola che è data. Ma sull'altra questione, o signori, noi non possiamo discutere, poichè il fondamento delle nostre istituzioni è il diritto elettorale.

"Il deputato non lo fa la Camera, nè il giuramento; il deputato lo fanno gli elettori. La Ca-

mera è chiamata a giudicare se nella elezione la legge è stata osservata, la Camera può giudicare...

La Porta. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Pais-Serra. « ... se il giuramento prestato dall'eletto è quello indispensabile all'esercizio delle sue funzioni; ma quando altro non c'è, il deputato resta in faccia ai suoi elettori integro nel suo diritto, come la Camera è nel suo diritto deliberando che non eserciti le sue funzioni, se non presta il giuramento. »

Nè questo è tutto, o signori. Queste assennate parole pronunziate dall'onorevole La Porta ebbero l'approvazione di distinti giureconsulti che sedevano alla Camera. Ora forse, ispirandosi ad altre ragioni, e forse modificando quelle antiche, l'onorevole La Porta manifesterà opinioni diverse. Io, che ho applaudito alle parole che ho testè lette, attendo di udire ciò che intorno a questo argomento vorrà oggi dichiarare l'onorevole La Porta.

Intanto io finirò, o signori, col farvi osservare che lo stesso Ministero non pare che fosse convinto della giustizia e della costituzionalità del suo progetto, inquantochè nella stessa sua relazione dice che nell'articolo 49 dello Statuto è in certo modo incluso il diritto della Camera di escludere dal suo seno quel deputato che si rifiuta di giurare. Ma, se realmente è così come voi, onorevole Depretis, dite nella vostra relazione, allora perchè la presentazione del vostro disegno di legge? Perchè non avete lasciato che l'onorevole Pierantoni, dal momento che l'articolo 49 provvede al caso, sviluppasse la sua proposta, e con un voto della Camera, che sarebbe stato la riproduzione di un altro voto di maggioranza, fosse annullata l'elezione del collegio di Macerata?

Nell'articolo 44 dello Statuto non è dichiarato che il deputato cessi dall'esser tale per non aver giurato; e l'articolo 49 dice che i deputati e senatori non sono ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ecc.; dal che appare evidente che lo Statuto, anche prima del giuramento, riconosce negli eletti della nazione e nei membri del Parlamento nominati dal Re la qualità di deputati e di senatori; e non basta: la Commissione, per far vedere che questo diritto era stabilito dallo Statuto, ricorre alla disposizione dell'articolo 44.

« È evidente, dice, che le funzioni di deputato non potendo conciliarsi in chi dichiara di non poterle esercitare, e nel solo modo in cui possono esercitarsi, che è quello prescritto dal patto nazionale, si deve in tal caso cessare dalle funzioni stesse, giusta la categorica disposizione dell'arti-

colo 44 dello Statuto. Esso infatti prescrive, che, per qualunque motivo cessi un deputato dalle sue funzioni, si dovrà procedere ad una nuova elezione. »

Ma, perchè un individuo cessi da certe date funzioni, bisogna premettere che le abbia già esercitate, o abbia incominciato ad esercitarle; quindi è chiaramente dimostrato che la disposizione dell'articolo 44 non concerne menomamente il caso nostro.

Io avrei molti altri argomenti da aggiungere, ma non lo farò perchè il tempo incalza e la Camera è stanca della lunga discussione. Io prego l'onorevole presidente del Consiglio di volersi persuadere che il giuramento non è più come era in passato, quello che era al tempo dei nostri avi. Pur troppo non è più sacro, nè *temuto sulla tomba degli avi il giuramento!*

A che giovarono i giuramenti per i principi spodestati dell'Italia? Li hanno forse sottratti alla loro caduta?

Eh! signori, il giuramento può dar luogo a molte ipocrisie. Badate bene, che io non ne propongo in questo momento l'abolizione; ma io dico che l'uomo onesto non ha bisogno di un giuramento per serbare incontaminata la sua fede; e che esso non è un vincolo per coloro che hanno la coscienza a doppio fondo.

Io dico al presidente del Consiglio: non abusate della vostra forza; non ricorrete troppo spesso al sistema di creare fantasmi immaginari e pericoli che non esistono. Ricordatevi che questa arma fu usata anche contro di voi, quando all'antica Sinistra si volgeva l'accusa di attentare alle nostre istituzioni. Ricordate che ora quest'arma va a colpire un partito che rispetta la legge, e che in nome della legge deve essere rispettato.

Non vogliate rinnovare le facili glorie dei reduci salvatori delle non minacciate istituzioni, e pensate che non si giova al loro prestigio annunciando ad ogni momento che si vuole sventare qualche complotto, che sarebbe per le istituzioni medesime un colpo mortale!

Quando una maggioranza, come quella che voi avete, si trova di fronte ad una impercettibile minoranza, ha il dovere di essere generosa, e di non inferire con un sistema che, se offende gli avversari, maggiormente offende libertà e diritto.

Non abusate, vi ripeto, della vostra forza, onorevole Depretis, per ischiacciare il diritto; perchè il diritto può essere colpito, può anche essere accasciato; ma viene poi il giorno in cui riprende il suo imperio, il suo vigore, la sua forza.

Signori, io non voglio la morte del peccatore, ma

amo che si ravveda e viva. E concluderò dicendo al Governo: convertitevi; badate di non lasciar dire che questa legge è legge di dispetto e di rapresaglia. (Bravo! Bene! *a sinistra*.)

Presidente. Onorevole La Porta, ella ha chiesto due volte di parlare per fatto personale; ma io prevedo ch'ella durante questa discussione dovrà chiedere parecchie altre volte tale facoltà. (*Si ride*)

Quindi la pregherei di volere attendere il suo turno d'iscrizione, invece di rispondere volta per volta a quegli oratori che le abbiano dato o possano darle motivo a fatti personali.

La Porta. Io sono a disposizione del presidente della Camera. In verità io avrei desiderato che in questa stessa seduta, durante la quale sono state citate alcune parole da me pronunziate nel 1867, mi fosse concesso di potermi scagionare, non solamente come deputato, ma anche per la mia posizione nella discussione di questa legge.

Voci. Sì! sì!

Presidente. Io ho rivolta la mia preghiera all'onorevole La Porta pel buon andamento della discussione, inquantochè tutti coloro che potranno udirsi nominare o udir citate le loro opinioni, potrebbero chiedere di parlare per fatto personale e così prendere la precedenza sopra quelli che si sono regolarmente iscritti.

Quindi, a meno che non si ravvisasse nel fatto personale quasi una ragione di offesa, durante la passata Legislatura, tenni per regola di concedere facoltà di parlare per fatto personale dopo che fosse esaurito il turno d'iscrizione.

Credo che questa sia la miglior regola.

Voci. Sì, sì.

La Porta. Mi rimetto a lei

Presidente. E a meno che la Camera non giudicasse diversamente, non credo di dovervi derogare adesso.

La Porta. Mi rimetto in lei.

Presidente. La ringrazio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy.

Di Sambuy. Signori! Erano trascorsi pochi minuti dacchè un deputato, nuovo eletto, aveva avuto la lealtà di dichiarare in quest'aula di non volersi uniformare alle prescrizioni dell'articolo 49 dello Statuto, quando, per bocca dell'egregio nostro presidente, la Giunta delle elezioni ci proponeva di convalidare la sua elezione. Mio primo impulso fu di chiedere in quel momento facoltà di parlare, poichè sembrava a me fosse giusto domandare alla Camera se intendeva convalidare l'elezione di un deputato, il quale pretendeva esordire nelle sue funzioni ribellandosi ad un articolo dello Statuto.

Non seguii quel primo impulso unicamente per deferenza a molti amici, i quali mi fecero osservare che una proposta di quella natura, in quel momento, avrebbe potuto esser giudicata *ab irato*. Oggi, con tutta la calma di una fredda e pacata discussione, intendo dire perchè voterò in favore del disegno di legge che ci è proposto dal Ministero.

Mi si consenta, anzitutto, di combattere alcune obiezioni che ho udito porre innanzi, riservandomi di dire in seguito le ragioni per le quali questa legge mi sembra opportuna e conveniente.

Un illustre deputato, che siede sui banchi a me opposti (*di sinistra*), il deputato Ceneri, ha poc'anzi detto che noi avremmo conculcato ed offeso il diritto del popolo sovrano, quando noi non volessimo riconoscere nei suoi eletti la qualità di deputato.

Io, lo confesso, vedo il diritto del popolo sovrano soltanto nell'articolo 3 dello Statuto, e non lo so comprendere così assoluto; imperocchè il diritto del popolo sovrano si esplica qui, in quest'aula, per opera nostra; e quando fosse altrimenti, che cosa verremmo noi a far qui dentro? Ma, pure ammettendo intero e completo questo diritto, vi è forse qualcuno che abbia contestato alla Camera il potere di votare leggi di incompatibilità? No certamente. Eppure sono vere leggi restrittive della piena ed intera libertà di voto; chi dunque ci vorrebbe negare il diritto di pronunziare sopra una incompatibilità già prevista dallo Statuto?

Or dunque, se il deputato Ceneri non solamente ammette che la Camera possa limitare la libertà degli elettori col non permettere loro quell'ampia e libera scelta, che ciascuno potrebbe pretendere; se l'onorevole Ceneri ammette di potere, egli stesso, essere estratto a sorte per effetto di una legge sulle incompatibilità parlamentari, e di dovere uscire dalla Camera senza potere nemmeno ripresentarsi ai suoi elettori, o perchè, ammettendo egli che professori, e sindaci, e magistrati ed altri impiegati siano compresi in questa legge di incompatibilità, non potremmo noi comprendere chi dichiara di non osservare le leggi dello Stato e prima di tutto gli articoli dello Statuto? (*Benissimo!*)

Davanti ad illustri giureconsulti, ai quali io professo grande riverenza ed ossequio, non mi impiglierò certamente in una discussione giuridica di decadenza o di rinunzia. Ma, se a me queste sembrano soverchie sottigliezze, vedo con piacere che l'onorevole relatore non volle entrare in tale discussione. Mi pare, se non erro, che dica essere inutile parlare di rinunzia, perchè ciò costituirebbe una finzione perfettamente oziosa, quando

si tratta di dare il suo vero valore ad una legge dello Stato.

Non mi fermerò nemmeno sulla obiezione, che molti hanno posta innanzi, relativa alla rappresentanza delle minoranze, dimostrando di non averne compreso il concetto. Quando è fra noi l'onorevole deputato Genala, quando l'onorevole Brunialti ha già così largamente discusso sopra questo argomento, sarebbero inutili le mie parole. Mi piace soltanto osservare, a quelli che non fossero convinti da quelle argomentazioni, che il deputato Correnti potrebbe loro dire che cosa sia la rappresentanza delle minoranze, poichè noi intendiamo parlare di quelle minoranze le quali sono nella legge. Chè, se per avventura e per eccezione, qualche rappresentante vien qui dichiarandosi fuori della legge, è indubbiamente nostro dovere di richiamarlo all'osservanza della legge stessa, della quale noi siamo i difensori ed i custodi. *(Bene)*

Vogliamo essere completamente schietti? La principale ragione della guerra che si muove a questo disegno di legge, sta nel desiderio di alcuni di vedere soppresso il giuramento.

Eh, mio Dio! Io dirò all'onorevole Pais che conosco la sentenza di Elvezio: *Le serment est une vaine formalité; qui n'impose point aux scélérats et n'ajoute rien aux engagements des âmes honnêtes*. Ma non le pare, onorevole Pais, che sia il caso qui di fare una distinzione? Elvezio ci parlava del *serment* quale nei tempi passati fu sempre compreso, cioè con una formola, con un vincolo religioso. Io sono il primo a dire che, là dove per fortuna vige la prima delle libertà, la libertà di coscienza, non si possa accettare un giuramento con vincolo religioso, che tutti non possono egualmente prestare; ma io nella formola di giuramento prescritta dallo Statuto, non vedo altro che quell'*engagement des âmes honnêtes*, che noi vogliamo prestare perchè lo crediamo necessario al retto funzionamento del sistema costituzionale. *(Benissimo!)*

So bene che si possono qui portare molti esempi, che, presi così alla leggiera, sembrano molto convincenti. Ed ho udito citare esempi storici, e porre innanzi confronti con altre nazioni. Ma io non accetto nè quegli esempi, nè quei confronti. Volete voi fare un paragone tra la situazione nostra, e quella dei Governi che si reggevano appoggiati alla forza di baionette straniere? Volete fare un paragone con Governi non nazionali che scomparirono e sprofondarono nel vuoto? No, certamente, e se volete il confronto d'Italia con altre nazioni, facciamolo pure, ma non facciamolo con quelle che forse hanno comuni con noi i difetti delle razze latine, o che non hanno le qualità delle razze

anglo-sassoni. Questo io dico soltanto di volo, perchè altri oratori prima di me han fatto simile raffronto.

A me, signori, lasciate sperare che nel popolo nostro, lieto e felice di vedere l'Italia eretta a dignità di nazione libera e grande, ci sia, quale sentimento innato, il desiderio di prestare volentieri, e di chiedere il pegno d'onore per la conservazione, per l'integrità delle nostre istituzioni.

Lasciatemi sperare che da noi si seguano gli esempi dati dal popolo più serio, dal popolo più liberale che si conosca, il quale ha prima d'ogni altro istituito il giuramento, e che, se lo viene modificando, ciò fa per togliergli poco per volta il vincolo religioso, mantenendogli però sempre il vincolo e la forma d'un impegno d'onore. "*The first thing to be done is to take and subscribe the oaths required by Law*. E quando qualcuno vi si rifiuta: *If members refuse to take the oaths, they are disqualified from sitting, and new writs are issued in their room.*"

Ecco gli esempi ch'io vorrei vedere seguiti, e spero che nessuno mi dirà non essere questi esempi di nazione seria, di nazione che non sia maestra invidiata nel regime della libertà. *(Benissimo!)*

Strano raffronto mi passa in questo momento pel capo! Al giuramento religioso, Gregorio VII aveva trovato un modo di risoluzione, dichiarandosi in diritto di scioglierne coloro che ne erano vincolati; ed ora io vedo una nuova scuola, la quale non si crede più legata ai giuramenti e li combatte dicendo che non vincolano punto le persone meno oneste. Meno male che dichiara meno onesti coloro i quali mancano ai loro giuramenti; ma, permettetemi, o signori, il raffronto curiosissimo: voi vedete che l'assolutismo cesareo e l'assolutismo della piazza si riscontrano; io non voglio nè l'uno, nè l'altro. *(Benissimo! Bravo! a destra)*

Passiamo ora ad un grave quesito. È questa legge necessaria? A dire il vero, io non era di questo avviso. Io credo, come crede l'onorevole Brunialti, che, valendosi del disposto dell'articolo 49 con quello dell'articolo 44, non vi fosse una necessità assoluta di fare questa legge. L'articolo 49 vi dice che non si può essere ammessi all'esercizio delle funzioni di deputato, senza aver prestato giuramento. L'articolo 44 dice che, quando si cessa dalle funzioni, si deve dichiarar vacante il collegio. A me dunque par chiaro che, quando qualcuno non vuol mettersi in condizione di adempiere certe funzioni, logica voglia che queste funzioni abbiano a intendersi cessate, e che per conseguenza la sola applicazione dei due citati arti-

coli dello Statuto basti, come bastò altre volte, a sciogliere la controversia. (È vero! *a destra*)

Ma qui devo osservare all'onorevole Pais che, appunto per non abusare della forza numerica delle maggioranze, non conviene dare ad esse facoltà di giudicare, in ogni caso parziale ed arbitrariamente, con un *sì* o con un *no*, come diceva l'onorevole Ceneri; ma che giova invece imporre a queste maggioranze l'osservanza d'un precetto di legge, legge d'altronde non nuova, e che è una semplice illustrazione dell'articolo 49 dello Statuto. E all'onorevole Ceneri mi sia permessa dire ancora una ultima parola di risposta. Egli darebbe la piena ed intera libertà al Parlamento di pronunziarsi, ogni volta, in casi di questa natura, come un giurì.

Io invece spero che il Parlamento non abbia mai da compiere le funzioni di giurì; imperocchè saremo rispettati sempre applicando la legge, mentre non so quale rispetto si avrebbe da quelle deliberazioni partigiane che si esplicassero un giorno con un *sì*, un giorno con un *no* (Benissimo! Bravo! *a destra*), e che fossero motivate unicamente dallo spirito del giorno e della forza numerica. Questo, fuor di dubbio, non aggiungerebbe prestigio alle istituzioni. (Bravo! — *Approvazioni a destra*)

Debbo ancora dire che, ammessa la necessità della legge, e qualora fosse il caso di entrare in discussioni particolari, vorrei che la Camera mi facesse l'onore di prendere in considerazione un emendamento che era stato accettato dall'Ufficio 2^o.

Sembrava a me molto più corretto, molto più semplice di fare un articolo solo di legge, il quale rendendo impossibile un inconveniente, al quale non occorre poi dare troppa importanza, dicesse ad un dipresso così, usando le stesse espressioni dell'articolo 49:

« I senatori e i deputati che nel termine di due mesi dalla loro convalidazione, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dal Parlamento, non si saranno conformati all'articolo 49 dello Statuto fondamentale del Regno, s'intendono decaduti dal loro mandato. »

Non è egli vero che in questo modo si raggiungeva lo scopo, e si aveva anche una maggior larghezza, una maggior liberalità? Così si ammetteva il caso che qualcuno, modificando alquanto le sue opinioni (perchè non è un torto modificare le proprie opinioni e il Disraeli ha scritto un articolo in proposito che è inutile qui ricordare), si convincesse colla riflessione che nell'interesse della patria si può dare la parola di non mancare alle sue leggi, di osservarle e di farle osservare. Così si provvedeva per l'avvenire senza dar tanto peso ad uno scandalo, e si riconosceva alla legge la sua

superiorità sopra tutti i regolamenti, imperocchè a me poco monta che l'avveduto Senato abbia previsto al caso coll'articolo 92 del suo regolamento.

Se non che, per quanto io non credessi assolutamente necessaria questa legge; per quanto avessi desiderio di proporre alcuni emendamenti; per quanto mi sembri incompleta, inquantochè non abbia la sanzione penale per coloro i quali prestassero bensì il giuramento davanti alla maestà del Parlamento e della Nazione, ma che si riservassero poi di smentirlo altrove in qualunque modo; io, oggi rinunzio a combatterlo e a modificarlo, perchè so far tacere le mie opinioni personali, quando si tratta di evitare inutili discussioni accademiche o dottrinarie.

Io credo anzi mio dovere di fare in questo momento una dichiarazione. (*Segni di attenzione*)

Poichè il Governo non ha accettato emendamenti, e questo mi risulta dalla relazione dell'onorevole Indelli, voglio provargli che gli applausi che scoppiarono sopra questi banchi, il 22 novembre, quando il Governo prendeva formale impegno di garantire la sicurezza pubblica e di tutelare gli ordini costituiti, non significavano soltanto una sterile approvazione, ma la promessa leale da parte nostra di sostenerlo ogniqualvolta si mantenesse per quella via.

E siccome a quest'ora tarda bisogna pure venire ad una conclusione, dopo aver combattuto alcune obiezioni che si fanno al disegno di legge, dopo aver detto alcune ragioni che mi fanno votare in favore, dirò che il paese vedrà volentieri questa legge.

Io ne ho la fiducia, perchè essa, portando ad una interpretazione legale ed assolutamente chiara, traducendo, come dice il relatore, in dichiarazione autentica di legge quanto prima era lasciato ai colpi di maggioranza, eviterà un grave sconcio che potrebbe accadere, quello cioè che si creasse una categoria nuova di deputati *in partibus infidelium* (*si ride*), i quali accettassero, come diceva l'onorevole Mordini, a loro beneficio, gli articoli 45 e 51 dello Statuto, salvo poi a rifiutare quelli che loro non facessero comodo. Impedirà che si formi una categoria nuova di deputati, i quali accettino il libretto ferroviario per i loro interessi o per combattere o per insidiare le istituzioni che noi vogliamo salve. (Benissimo! bravo! *a destra* — *Rumori a sinistra*)

Presidente. Prego di far silenzio.

Di Sambuy. Signori, or sono molti anni, giovane ancora, io assisteva dalla tribuna del corpo diplomatico, nel palazzo Carignano, ad una memoranda

seduta. Io ricordo ancora la figura storica del barone Ricasoli, e mi pare di udirlo ancora a dire, che, quando si aveva la fortuna di occupare elevate posizioni, bisognava per primi dare l'esempio dell'obbedienza alle leggi. Queste furono le sue eloquenti parole:

“ Se vi è un numero di cittadini cui sia dato di poter adempiere a doveri più grandi e più solenni, lungi dal levare altera la voce e chiamarsi superiori alle leggi, si rivolgano al cielo per ringraziare Iddio e dicano: Se la patria mi chiama, mi avrà figlio obbediente; a me, l'esempio dell'abnegazione e della modestia, a me (diceva l'illustre Ricasoli) l'esempio agli altri del come si deve obbedire alle leggi. ”

Or bene, o signori, poichè noi il popolo libero volle elevare a questo seggio, per noi si dia al popolo libero il più largo, il più franco, il più schietto, il più scrupoloso esempio dell'osservanza delle leggi e dello Statuto. “ *Per noi, agli altri, come si deve obbedire alle leggi!* ” (Benissimo! *Applausi a destra. Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore*)

Presidente. Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Intanto avverto la Camera che domani gli Uffici sono convocati alle ore 11.

La seduta è levata alle 6 25.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1. Seguito della discussione del disegno di legge per disposizioni concernenti il giuramento prescritto dall'articolo 49 dello Statuto.

2. Svolgimento delle interrogazioni dei deputati Tommasi-Crudeli e Bonacci, al ministro dell'interno; della interpellanza del deputato Canzi e di altri al presidente del Consiglio e al ministro di agricoltura e commercio; della interrogazione del deputato Amadei al presidente del Consiglio; e della interpellanza del deputato Bertani al ministro dell'interno.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. della Camera dei Deputati.

